SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 marzo 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 marzo 1998, n. 33.

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Casandrino Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 1998, n. 34.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, concernente norme di riordino del settore farmaceutico .... Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 19 febbraio 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Alessandria .... Pag. 9

DECRETO 24 febbraio 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio registro atti giudiziari e ammende di Napoli Pag. 10

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 15 dicembre 1997.

Approvazione, per l'anno 1998, dei prezzi di vendita e delle tariffe delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana .... Pag. 10

DECRETO 15 dicembre 1997.

Approvazione, per l'anno 1998, dei prezzi di vendita e di abbonamento della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana . . . . Pag. 12

DECRETO 24 febbraio 1998.

Emissione di un prestito della Repubblica italiana sui mercati internazionali per l'importo di 4.000 milioni di euro. Pag. 12

Ministero della sanità

DECRETO 19 dicembre 1997.

Attuazione delle raccomandazioni della Commissione della Unione europea n. 96/290/CE del 17 aprile 1996 e n. 97/77/CE dell'8 gennaio 1997 relative ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per gli anni 1996 e 1997 . . . . Pag. 14

DECRETO 2 febbraio 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine ad espletare le attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico. Pag. 28

DECRETO 2 febbraio 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico . . . Pag. 29

DECRETO 2 febbraio 1998.

Rettifica al decreto ministeriale 29 dicembre 1997 concernente l'autorizzazione all'azienda ospedaliera «Spedali civili» di Brescia ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico . . . . Pag. 30

DECRETO 2 febbraio 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico . . . . Pag. 30

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 10 febbraio 1998.

Valori e caratteristiche di quattro francobolli commemorativi Bertolt Brecht, Federico García Lorca, Curzio Malaparte e Leonida Repaci, nei rispettivi valori di L. 450, L. 650, L. 800 e L. 900 . . . . Pag. 31

DECRETO 10 febbraio 1998.

Autorizzazione all'emissione, nel 1999, di carte valori ordinarie tematiche . . . . Pag. 32

DECRETO 10 febbraio 1998.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Fiere nell'economia» dedicato alla fiera di Verona, nel valore di L. 800 . . . . Pag. 33

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 5 febbraio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Costruzioni elettromeccaniche veronesi - Società cooperativa a r.l.», in Negrar, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 33

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Olivicoltori cassanesi», in Cassano . . . . Pag. 34

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Futura», in Andria. Pag. 34

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Territorio e sviluppo», in Bari . . . . Pag. 34

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Speranza 85», in Bari . . . . Pag. 35

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Sant'Antonio», in Andria . . . . Pag. 35

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Nonsolovoci», in Conversano . . . . Pag. 36

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Floricoltori e giardinieri baresi», in Bari . . . . Pag. 36

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Trasporti Trani», in Trani . . . . Pag. 36

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Libertà e lavoro», in Santeramo . . . . Pag. 37

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Servizi alla città», in Terlizzi . . . . Pag. 37

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Sapienza», in Trani. Pag. 38

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Il lavoro», in Bari. Pag. 38

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Nuove dimensioni», in Barletta . . . . Pag. 38

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Fantasia», in Bari. Pag. 39

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La sicurezza», in Altamura . . . . Pag. 39

DECRETO 16 febbraio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia 2 Giugno - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ivrea, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 40

DECRETO 16 febbraio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Piastriccioni a r.l.», in Carrara, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 40

DECRETO 16 febbraio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia Emancipazione - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ivrea, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 40

DECRETO 16 febbraio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia XX Settembre - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ivrea, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 41

DECRETO 16 febbraio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L'albero-La memoria - Società cooperativa editoriale a responsabilità limitata», in Padova, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 41

DECRETO 16 febbraio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 41

DECRETO 17 febbraio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Brina Serramenti - Società cooperativa a r.l.», in Vado Ligure, e nomina del commissario liquidatore . . . . . . Pag. 42

DECRETO 20 febbraio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 42

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 23 dicembre 1997.

Ammissione della DMC S.r.l., in Bairo, ai finanziamenti previsti dal Fondo speciale per la ricerca applicata . . Pag. 43

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto superiore di educazione fisica pareggiato di Bologna

DECRETO DIRETTORIALE 14 gennaio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto . . . . Pag. 44

Università «La Sapienza» di Roma

DECRETO RETTORALE 4 novembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, relativamente alle scuole di specializzazione in medicina interna I, II e III. Pag. 45

DECRETO RETTORALE 4 novembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, relativamente al corso di laurea in psicologia . . . . Pag. 45

DECRETO RETTORALE 4 novembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, relativamente alla facoltà di medicina e chirurgia . . . . Pag. 48

Università di Pisa

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 57

Università della Calabria in Cosenza

DECRETO RETTORALE 4 febbraio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 59

Università di Ferrara

DECRETO RETTORALE 28 gennaio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università .... Pag. 60

CIRCOLARI

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

CIRCOLARE 26 febbraio 1998, n. **1.**

Aiuto alla produzione dell'olio di oliva - Accertamento definitivo dei dati dello schedario oleicolo - Campagna 1996/97. Pag. 61

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione: Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare .... Pag. 61

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 5,50% - 15 settembre 1997-2000 e 5,75% - 15 settembre 1997-2002. Pag. 63

Cambi di riferimento del 5 marzo 1998 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312... Pag. 63

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1998 concernente: «Determinazione numerica delle onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 1998». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 1998)................ Pag. 64

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 37

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1998.

Elenchi delle domande ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante: «Azioni positive per l'imprenditoria femminile».

98A1621

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 marzo 1998, n. 33.

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituita una commissione parlamentare di inchiesta con lo scopo di:

a) esaminare le attività, la gestione e la situazione economico-finanziaria della Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi) dal 1982 al 1991;

b) accertare le cause, le responsabilità e le conseguenze del dissesto che ha colpito la Federconsorzi, anche in relazione ai suoi soci;

c) verificare le condizioni di ammissione della Federconsorzi alla procedura di concordato preventivo, i presupposti per la vendita in massa dei beni e la congruità del prezzo offerto dalla SGR S.p.a. (Società gestione per il realizzo);

d) valutare l'azione di dismissione conseguente al dissesto e le procedure seguite dalla SGR S.p.a. per la liquidazione del patrimonio e per il pagamento dei creditori e le successive cessioni immobiliari;

e) verificare la situazione economico-finanziaria, nonché le ragioni, le modalità e i tempi del ricorso alle procedure di liquidazione o commissariamento dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa o di commissariamento.

Art. 2.

1. La commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione alla loro consistenza numerica.

2. La commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 3.

1. Prima dell'inizio dei lavori, la commissione approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno.

Art. 4.

1. La commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 5.

1. La commissione, per l'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti a sua scelta.

Art. 6.

1. La commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da altra autorità amministrativa o giudiziaria. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchiesta giudiziaria in corso, la commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria.

Art. 7.

1. Le sedute della commissione sono pubbliche, salvo che la commissione medesima disponga diversamente.

Art. 8.

1. I componenti della commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

Art. 9.

1. La commissione conclude i propri lavori entro otto mesi dalla data della sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sull'esito delle indagini svolte e con la formulazione delle conseguenti proposte.

2. La commissione presenta al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica una prima relazione sui lavori svolti entro quattro mesi dalla sua costituzione.

Art. 10.

1. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1183):

Presentato dall'on. POLI BORTONE ed altri il 23 maggio 1996.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 23 luglio 1996, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla XIII commissione il 24 settembre e 3 ottobre 1996.

Relazione scritta annunciata l'8 ottobre 1996 (atto n. 1183 - 1422/*A* - relatore on. PRESTAMBURGO).

Esaminato in aula il 13 gennaio 1997 e approvato il 15 gennaio 1997 in un testo unificato con l'atto n. 1422 (COMINO ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1949):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 21 gennaio 1997, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 9ª commissione il 12 febbraio, 11 marzo e 12 marzo 1997.

Relazione scritta annunciata il 2 aprile 1997 (atto n. 1949/*A* - relatore sen. FUSILLO).

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 19 giugno 1997.

Camera dei deputati (atto n. 1183/*B*):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 22 luglio 1997, con parere della commissione I.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 23 settembre 1997.

Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, il 12 febbraio 1998.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa, il 17 febbraio 1998 e approvato il 19 febbraio 1998.

98G0074

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Casandrino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Casandrino (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Casandrino;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Casandrino, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casandrino (Napoli) è sciolto per la durata di 18 mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Casandrino (Napoli) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Antonio De Jesu, vicequestore;

dott.ssa Mariolina Goglia, viceprefetto ispettore aggiunto;

arch. Vincenzo Sposito, direttore tecnico presso il Provveditorato OO.PP. della Campania.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1998
Registro n. 1 Interno, foglio n. 91

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casandrino (Napoli) presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il predetto organo elettivo è stato rinnovato nelle consultazioni amministrative del 27 aprile 1997 a conclusione di un periodo di gestione commissariale, conseguente al provvedimento di scioglimento adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Già in precedenza l'ente era stato oggetto del provvedimento di scioglimento, adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 1991, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221.

Con rapporto reso dai competenti organi investigativi in data 24 novembre 1997 è stato evidenziato come nonostante l'intervallo di sei anni, tra l'amministrazione disciolta e quella in carica, non esiste soluzione di continuità per l'identità degli obiettivi illeciti da entrambe perseguiti.

A seguito delle segnalate interferenze della criminalità organizzata nella vita amministrativa dell'ente, il prefetto di Napoli ha disposto l'accesso presso il comune di Casandrino ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni e integrazioni.

Sulla base delle risultanze degli accertamenti esperiti, il prefetto di Napoli, con relazione datata 15 gennaio 1998, ha evidenziato come l'amministrazione di Casandrino sia caratterizzata da un tessuto sociale fortemente degradato per la presenza di organizzazioni criminali, facenti capo ai clan Puca, Verdi e Morelli, che controllano il territorio attraverso il sistema del racket delle estorsioni a danno di imprese e commercianti e mediante l'investimento diretto di capitali in attività apparentemente lecite, compreso il settore edilizio.

In particolare, come ampiamente esposto nella relazione commissariale conclusiva dell'accesso, l'intensa rete di frequentazioni e le molteplici relazioni, che variano dal semplice rapporto interpersonale al rapporto di parentela tra alcuni componenti del consiglio e della giunta, che pure ricoprivano cariche elettive nella precedente gestione dell'ente, con esponenti dei locali clan criminali, hanno determinato connivenze e cointeressenze pregiudizievoli per i legittimi interessi della comunità locale.

È stato accertato che, in occasione delle ultime consultazioni amministrative, un personaggio di spicco della disciolta amministrazione e noto referente del clan Verdi ha condotto una campagna elettorale a favore di alcuni candidati, effettivamente eletti, tanto incisiva da poter poi verosimilmente condizionare, mediante la propria autorità, l'attuale assetto amministrativo attestando così l'intreccio politica-malaffare-criminalità organizzata.

I settori in cui emergono segnatamente l'utilizzo della pubblica amministrazione per personali tornaconti affaristici sono quelli dell'urbanistica e degli appalti pubblici.

Emblematica al riguardo è la trasformazione del territorio, oggetto di una sfrenata speculazione edilizia che ne ha provocato il radicale stravolgimento mediante l'insediamento, su aree a destinazione agricola, di costruzioni e di opifici realizzati in virtù di concessioni illegittime.

Tutta l'attività edilizia, in mancanza di una adeguata regolamentazione urbanistica comunale, si è svolta senza nessuna disciplina e programmazione, ad eccezione dei limiti, del tutto insufficienti, stabiliti dal vecchio regolamento di polizia edilizia risalente al 1931.

La mancanza di strumenti urbanistici di riferimento e l'omesso controllo da parte degli organi di vigilanza sul territorio hanno consentito la proliferazione del fenomeno abusivistico, rinsaldando quel sistema di favoritismi, di connivenze e di collusioni che, con il provvedimento di rigore dell'agosto 1991, lo Stato aveva inteso eliminare.

È stato, in sostanza, portato avanti il disegno di impadronirsi del territorio da cui è derivata la scelta, operata dalla nuova amministrazione, di revocare il mandato conferito dal commissario *pro-tempore* per la redazione del piano regolatore generale e di reincaricare, a tal fine, il precedente progettista. L'evidente intento di confermare la redazione del vecchio piano regolatore con le sue smisurate espansioni e con il sovradimensionamento delle zone residenziali ed industriali, è risultato finalizzato a favorire i proprietari di alcuni terreni, fra i quali spicca l'assessore comunale che ha proposto la relativa deliberazione.

In materia di appalti pubblici, sintomatica del modo di procedere dell'ente, è la vicenda riguardante l'appalto del servizio di nettezza urbana. L'irregolarità della procedura ha consentito l'aggiudicazione provvisoria ad una società, benché la stessa fosse sprovvista dei necessari requisiti richiesti dal capitolato. In proposito si rileva che agli atti dell'ente risulta pervenuta una informativa antimafia, redatta ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, con cui la prefettura di Napoli segnalava, a carico della predetta società, elementi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi.

A delineare ulteriormente il quadro in cui versa l'amministrazione di Casandrino concorrono le vicende giudiziarie penali in cui risultano coinvolti alcuni amministratori, per fatti commessi soprattutto in pregiudizio della pubblica amministrazione. Si tratta, infatti, in prevalenza, di reati di tale gravità da minare la conservazione della sicurezza e dell'ordine pubblico, nonché delle condizioni per una buona e corretta amministrazione della cosa pubblica.

L'opera di recupero avviata, sia pure tra notevolissime difficoltà, dalla commissione straordinaria che ha retto l'ente in occasione del precedente scioglimento del consiglio comunale, è stata così vanificata e la locale criminalità organizzata ha ora ripreso vigore e capacità di intervento.

L'attività dell'amministrazione civica di Casandrino risulta dunque connotata da una finalità strumentalmente rivolta al perseguimento degli interessi delle organizzazioni criminali la cui ingerenza non ha semplicemente condizionato, bensì assoggettato, gli amministratori locali.

La presenza di così compatte organizzazioni camorristiche, oltre che pregiudicare l'interesse generale alla legalità, pone in pericolo lo stato della sicurezza pubblica ed evidenzia, specie in relazione alle gravi carenze gestionali del comune, la lesione degli interessi costituzionalmente garantiti della comunità amministrata.

Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di Casandrino (Napoli), la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte delle locali organizzazioni criminali, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione esige un ulteriore intervento risolutore da parte dello Stato, finalizzato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalità organizzata, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a garanzia dei valori costituzionali che risultano in larga misura compromessi dal diffuso sistema di illegalità.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore deterioramento ed inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato nei confronti dell'amministrazione comunale di Casandrino.

A tal fine il prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Casandrino con la citata relazione, che si intende qui integralmente richiamata.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Casandrino (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 12 febbraio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A1787

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 1998, n. **34.**

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, concernente norme di riordino del settore farmaceutico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362, recante norme di riordino del settore farmaceutico;

Visto in particolare l'articolo 4, comma 9, il quale prevede che la composizione della commissione giudicatrice per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 1998;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*2.* La commissione esaminatrice, fermo restando l'obbligo di procedere alla determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli prima dell'espletamento della prova attitudinale, può stabilire di procedere all'attribuzione del punteggio per titoli ai soli candidati che hanno superato la suddetta prova»;

b) all'articolo 7, comma 2, dopo le parole «nominata dal Ministro» sono aggiunte le seguenti: «e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, unitamente alle relative risposte»;

c) all'articolo 7, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2-bis.* La commissione esaminatrice adotta le misure necessarie ad impedire che i candidati possano risalire al numero d'ordine con il quale le domande sorteggiate sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 febbraio 1998

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro della sanità
BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 111

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono

essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il testo del comma 9 dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è il seguente:

«9. La composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

— Il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298, reca: «Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico».

Note all'art. 1:

— Per il titolo del D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298, vedi nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 4 del sopra citato D.P.C.M. n. 298/1994, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 4 *(Punteggi).* — 1. Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli e di 10 punti per la prova attitudinale.

2. *La commissione esaminatrice, fermo restando l'obbligo di procedere alla determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli prima dell'espletamento della prova attitudinale, può stabilire di procedere all'attribuzione del punteggio per titoli ai soli candidati che hanno superato la suddetta prova».*

— Il testo dell'art. 7 del sopra detto D.P.C.M. n. 298/1994, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 7 *(Prova attitudinale).* — 1. La prova attitudinale si articola in cento domande, riguardanti le seguenti materie: farmacologia, tecnica farmaceutica — anche con riferimenti alla chimica farmaceutica — e legislazione farmaceutica. Il candidato deve indicare la risposta esatta fra le cinque già predisposte.

2. Le domande, con le relative risposte, sono estratte a sorte dalla commissione esaminatrice fra le tremila predisposte ogni due anni dal Ministero della sanità, su proposta di una commissione nominata dal Ministro *e pubblicate nella* Gazzetta Ufficiale *unitamente alle relative risposte.*

2-bis. *La commissione esaminatrice adotta le misure necessarie ad impedire che i candidati possano risalire al numero d'ordine con il quale le domande sorteggiate sono state pubblicate nella* Gazzetta Ufficiale.

3. Finché il Ministero della sanità non provveda all'adempimento di cui al comma 2, le domande della prova attitudinale sono predisposte dalla commissione esaminatrice con modalità che assicurino la segretezza e la casualità della scelta.

4. Per la prova è concesso un tempo non superiore a un'ora e trenta minuti.

5. A ciascuna risposta esatta sono attribuiti 0,1 punti per commissario. Sono considerate sufficienti, ai fini della idoneità, le prove, dei candidati che conseguono almeno 37,5 punti».

98G0075

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 febbraio 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Alessandria.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'ufficio tecnico erariale di Alessandria n. 875 del 17 gennaio 1998 con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio stesso;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla mancata attivazione del CED verificatasi il giorno 13 gennaio 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 13 GENNAIO 1998

Regione Piemonte:

ufficio tecnico erariale di Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1998

Il direttore: VACCARI

98A1789

DECRETO 24 febbraio 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio registro atti giudiziari e ammende di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 2571 del 29 dicembre 1997 con la quale il Direttore dell'ufficio registro atti giudiziari e ammende di Napoli ha comunicato l'irregolare funzionamento dello stesso ufficio a causa di concorso a complessivi 915 posti di assistente tributario dell'amministrazione finanziaria;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio registro atti giudiziari e ammende di Napoli nei giorni 2 e 5 gennaio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 24 febbraio 1998

Il direttore regionale: REALE

98A1790

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 15 dicembre 1997.

Approvazione, per l'anno 1998, dei prezzi di vendita e delle tariffe delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, con il quale è stato stabilito, tra l'altro, che il suddetto Istituto assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il provvedimento n. 7102087 del 7 novembre 1997, con il quale il Provveditore generale dello Stato ha determinato per l'anno 1998, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della *Gazzetta Ufficiale*, parte I e parte II, dei supplementi straordinari Bollettino delle estrazioni e Conto riassuntivo del Tesoro, nonché delle tariffe delle inserzioni;

Vista la lettera del 22 novembre 1997, numero 498-499/A/2, con la quale il Ministro di grazia e giustizia ha espresso parere favorevole;

Approva

per l'anno 1998, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della *Gazzetta Ufficiale* - parte I e parte II, dei supplementi straordinari Bollettino delle estrazioni e Conto riassuntivo del Tesoro, nonché delle tariffe delle inserzioni, I.V.A. compresa, determinati dal Provveditore generale dello Stato:

GAZZETTA UFFICIALE - parte I:

Tipo A - abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

annuale . . . . L. 484.000

semestrale . . . . » 275.000

Tipo A1 - abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

annuale . . . . L. 396.000

semestrale . . . . » 220.000

Tipo A2 - abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

annuale . . . . L. 110.000

semestrale . . . . » 66.000

Tipo B - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

annuale . . . . L. 102.000

semestrale . . . . » 66.500

Tipo C - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

annuale . . . . L. 260.000

semestrale . . . . » 143.000

Tipo D - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi e ai regolamenti regionali:

annuale . . . . L. 101.000

semestrale . . . . » 65.000

Tipo E - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

annuale . . . . L. 254.000

semestrale . . . . » 138.000

Tipo F1 - abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

annuale . . . . L. 935.000

semestrale . . . . » 495.000

Tipo F - completo - abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

annuale . . . . L. 1.045.000

semestrale . . . . » 565.000

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale . . . . L. 1.500

Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali, I-II-III, ogni 16 pagine o frazione . . . . » 1.500

Prezzo di vendita di un fascicolo della 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» . . . . » 2.800

Prezzo di vendita di un fascicolo «indici mensili», ogni 16 pagine o frazione . . . . . . » 1.500

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione » 1.500

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . » 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»:

abbonamento annuale . . . . L. 154.000

prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . » 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»:

abbonamento annuale . . . . L. 100.000

prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . . » 8.000

I.V.A. 4% a carico dell'editore.

GAZZETTA UFFICIALE - parte II:

abbonamento annuale . . . . L. 451.000

semestrale . . . . » 270.000

prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . » 1.550

I.V.A. 20% inclusa.

Inserzioni.

I testi devono essere redatti su carta bollata da L. 20.000 o «uso bollo» per le esenzioni autorizzate. La densità media di scrittura non deve superare i 77 caratteri per riga.

La tariffa base è riferita ad un testo con densità media di scrittura, compresi gli spazi, inferiore a 68 caratteri per riga (usuale dattiloscritto).

Inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe) . . . . L. 115.000

testo, per ogni rigo o frazione . . . . » 38.400

Inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe) . . . . L. 30.300

testo, per ogni rigo o frazione . . . . » 15.100

Maggiorazioni.

Se la densità media del testo è superiore a 67 caratteri per rigo, e comunque inferiore a 78 caratteri per rigo, è applicata, per ogni riga compresa la testata la maggiorazione di L. 6.000 per le inserzioni commerciali, di L. 2.500 per quelle giudiziarie.

I.V.A. 20% inclusa.

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

Il presente decreto sarà registrato a norma di legge.

Roma, 15 dicembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

98A1832

DECRETO 15 dicembre 1997.

Approvazione, per l'anno 1998, dei prezzi di vendita e di abbonamento della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, con il quale è stato stabilito, fra l'altro, che il suddetto Istituto assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il provvedimento n. 7096247 del 7 novembre 1997, con il quale il Provveditore generale dello Stato ha determinato, per l'anno 1998, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana;

Vista la lettera del 22 novembre 1997, prot. n. 498-499/A/2, con la quale il Ministro di grazia e giustizia ha espresso parere favorevole;

Approva

per l'anno 1998, i seguenti prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, determinati dal Provveditore generale dello Stato:

Annata 1998 (edizione unica con volumi rilegati):

abbonamento annuale .... L. 335.000

abbonamento annuale per regioni, province e comuni .... » 313.000

ciascun volume .... » 33.000

Annate arretrate:

brossura (disponibilità fino al 1987) .. L. 221.000

rilegata .... » 335.000

ciascun volume in brossura .... » 20.000

ciascun volume rilegato .... » 33.000

fascicoli fino al 1973, per ciascun fascicolo .... » 14.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a volumi separati, per l'estero, nonché quelli delle annate, dei volumi e dei fascicoli arretrati, sono raddoppiati.

Il presente decreto sarà registrato a norma di legge.

Roma, 15 dicembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

98A1833

DECRETO 24 febbraio 1998.

Emissione di un prestito della Repubblica italiana sui mercati internazionali per l'importo di 4.000 milioni di euro.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante dal quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione dei buoni del tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il comma 5 dell'art. 3, con il quale si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19 febbraio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 24.007 miliardi;

Visto il Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come risulta modificato dal Trattato sull'Unione europea, ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454;

Visto il regolamento del Consiglio della comunità europea, n. 3320/94 del 22 dicembre 1994, con il quale è stata definita la composizione del paniere dell'ECU in monete degli Stati membri;

Visto in particolare l'art. 109 G del suddetto Trattato il quale stabilisce che la composizione valutaria del paniere dell'ECU non sarà modificata, e che dall'avvio della terza fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria il valore dell'ECU sarà fissato irrevocabilmente conformemente alle disposizioni dell'art. 109 L, paragrafo 4;

Visto l'art. 109 J paragrafo 4 del Trattato suddetto, che fissa la data di avvio della terza fase;

Visto altresì l'art. 109 L paragrafo 4 del medesimo Trattato il quale prevede che alla data di inizio della terza fase il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga, adotta i tassi di conversione ai quali le rispettive monete sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ECU viene a sostituirsi a queste valute, e quindi sarà valuta a pieno diritto;

Viste le conclusioni del Consiglio europeo tenutosi a Madrid il 15 e 16 dicembre 1995 che hanno fissato la denominazione della moneta unica in euro ed il rapporto di conversione di uno a uno tra ECU ed euro, da recepirsi con apposito regolamento;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito con modificazioni nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, fra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Vista la proposta della direzione generale del Tesoro del 27 gennaio 1998;

Attesa l'opportunità di reperire sui mercati internazionali, fondi denominati in euro, mediante l'offerta di titoli con opzione di fungibilità con i buoni del Tesoro poliennali 5% 1° maggio 1998/2008, di futura emissione;

Considerato che l'offerta della Swiss Bank Corporation, JP Morgan e Banque Paribas in qualità di banche coordinatrici del consorzio di collocamento, è risultata la più conveniente per il Tesoro in termini di riduzione dei costi derivanti dall'accensione e gestione di tale prestito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta un'emissione sui mercati internazionali di buoni poliennali del Tesoro denominati in euro, alle condizioni di seguito descritte:

importo: 4.000 milioni di euro;

decorrenza: 26 febbraio 1998;

durata: 10 anni;

prezzo di emissione: 98.047%;

tasso di interesse: 5% annuo pagabile in rate semestrali posticipate a partire dal 1° maggio 1998; la prima rata sarà calcolata sul periodo dal 26 febbraio 1998 al 1° maggio 1998;

commissione di sottoscrizione, collocamento e vendita: 0,325%;

rimborso alla pari: 1° maggio 2008;

netto ricavo: 3.908.880.000 ECU.

Ai fini della presente emissione il pagamento degli importi dovuti dal Tesoro o ad esso dovuti, saranno regolati in ECU fino all'avvio della terza fase dell'unione monetaria: da tale data tutti i pagamenti dovuti dal Tesoro o ad esso dovuti saranno regolati in euro, applicando il tasso di conversione di un ECU per un euro.

Art. 2.

All'avvio della terza fase dell'unione economica e monetaria i titoli di cui al presente decreto, ad opzione del Tesoro, saranno fungibili con i buoni poliennali del Tesoro 5% 1° maggio 1998/2008 di futura emissione.

Di tale evento il Tesoro darà comunicazione ai sottoscrittori nei termini e modi fissati nella Offering Circular, mediante la quale il prestito sarà collocato presso i medesimi.

Ai fini della presente emissione per titoli con opzione di fungibilità si definiscono quei titoli che ad opzione dell'emittente possono formare una serie unica con altri titoli già in circolazione emessi dallo stesso emittente aventi uguali caratteristiche di durata e di tasso di interesse nominale.

Art. 3.

Il prestito emesso all'estero è rappresentato da un certificato globale rappresentativo di titoli al portatore del valore nominale di 1.000 euro. Non è consentito il frazionamento del certificato globale, salvo i casi specifici previsti dalla Offering Circular.

Il certificato sarà depositato dal Tesoro il 26 febbraio 1998 presso Banque Paribas - Luxembourg, in qualità di Fiscal Agent per il prestito.

Il giorno in cui il Tesoro eserciterà l'opzione di cui al precedente art. 2 il certificato globale verrà annullato e restituito al Tesoro, ed il corrispondente ammontare nominale di buoni del Tesoro poliennali 5% 1° maggio 1998/2008 verrà accentrato presso il sistema di gestione accentrata della Banca d'Italia, a disposizione dei possessori dei titoli.

Il prestito sarà quotato all'emissione presso la Borsa Valori di Lussemburgo.

Il Tesoro si riserva la facoltà di quotare il prestito medesimo presso altre Borse valori.

Art. 4.

Ai fini fiscali i titoli rappresentativi del prestito ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano ed alle loro rendite, salvo le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza delle quali l'esenzione dalle imposte sugli interessi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia; restano ferme le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

Salvo quanto non espressamente derogato dai precedenti commi, ai medesimi fini fiscali, alla presente emissione si applicano le disposizioni tributarie generali, ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 5.

Il prestito costituisce obbligazione diretta, generale e non condizionata della Repubblica italiana; esso si pone e si porrà nello stesso grado di qualsiasi altro prestito interno ed estero non privilegiato dello Stato.

Art. 6.

Il versamento dell'importo sottoscritto avverrà, al netto della provvigione, cui al precedente art. 1, il 26 febbraio 1998.

Ai sensi del medesimo art. 1, il corrispettivo in lire italiane del suddetto importo, sarà determinato sulla base della quotazione lira/ECU di due giorni lavorativi precedenti la suddetta data, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate dalla legge 12 agosto 1993, n. 312; tale corrispettivo verrà versato sul capitolo 5100, art. 3, Capo X dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.

Il prestito verrà rimborsato, alla pari, il 1° maggio 2008.

Il Tesoro si riserva la facoltà di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 7.

Sulla base degli elementi contenuti nel presente decreto e di quelli derivanti dagli usi e dalla prassi internazionale, il Tesoro stipulerà un accordo con un consorzio di collocamento guidato da Swiss Bank Corporation, Banque Paribas e JP Morgan per la assunzione a fermo ed il collocamento dei titoli sui mercati internazionali.

Il Tesoro riconoscerà a Swiss Bank Corporation, Banque Paribas e JP Morgan, che potranno retrocederla in tutto o in parte ai soggetti partecipanti al consorzio, la provvigione dello 0,325% prevista dal precedente art. 1, calcolata sull'importo nominale dell'emissione.

Art. 8.

Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale il Tesoro stipulerà un accordo con la Banque Paribas - Luxembourg che riceverà i relativi fondi dalla Banca d'Italia.

Alla data di accentramento in Banca d'Italia, dell'ammontare nominale dei BTP 5% 1° maggio 1998/2008, il servizio finanziario del prestito sarà prestato dalla medesima.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, a tal fine, saranno regolati con separato decreto.

Art. 9.

Il prestito di cui al presente decreto è regolato dalla legge dello Stato italiano. Le corti italiane avranno giurisdizione esclusiva.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, nei limiti consentiti dal diritto italiano, per il presente prestito, di qualsiasi privilegio che gli possa spettare quale amministrazione di Stato sovrano.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi all'esercizio finanziario 1998, valutati in lire 270 miliardi faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e a quelli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno 2008 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

A partire dall'avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria europea, con la partecipazione dello Stato italiano, allorquando il Tesoro abbia ridenominato il proprio debito in euro, tutti i pagamenti previsti nel presente decreto, saranno effettuati in euro.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A1788

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 dicembre 1997.

Attuazione delle raccomandazioni della Commissione della Unione europea n. 96/290/CE del 17 aprile 1996 e n. 97/77/CE dell'8 gennaio 1997 relative ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per gli anni 1996 e 1997.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5, lettere *b)* e *c)* della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993 recante attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ed in particolare l'art. 9;

Vista la raccomandazione della Commissione numero 96/290/CE del 17 aprile 1996 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n L. 109/24 del 3 maggio 1996) relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per l'anno 1996;

Considerato che per l'anno 1996 è stata data attuazione agli interventi previsti dalla raccomandazione della Commissione n. 96/290 CE del 17 aprile 1996, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione permanente di coordinamento interregionale per i problemi relativi al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Rilevato, peraltro, che anche con riferimento a tale anno, occorre procedere alla formale adozione dei programmi di cui alla citata raccomandazione, in base a quanto disposto dall'art. 9 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;

Vista la raccomandazione della Commissione numero 97/77/CE dell'8 gennaio 1997 (pubblicata nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee n. L 22/27 del 24 gennaio 1997) relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per l'anno 1997;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Sono adottati per gli anni 1996-1997 i seguenti programmi coordinati della Unione europea relativi al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, finalizzati al completamento e al funzionamento del mercato interno.

Art. 2.

Prodotti e parametri del programma coordinato per l'anno 1996

I prodotti e parametri previsti dal programma per l'anno 1996 sono:

I) Analisi microbiologica delle carni e dei prodotti a base di carne essiccati e fermentati pronti per il consumo.

II) Migrazione dei plastificanti.

III) Controllo della temperatura degli alimenti refrigerati presso il punto vendita al consumatore finale.

IV) Benzo(a)pirene nei prodotti a base di carne di maiale affumicata.

Art. 3.

Prodotti e parametri del programma coordinato per l'anno 1997

I prodotti e parametri previsti dal programma per l'anno 1997 sono:

V) Aflatossine nelle spezie.

VI) Contaminazione dei prodotti alimentari destinati alle persone affette da allergie o ipersensibilità alimentari.

Art. 4.

Programmazione

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono alle unità sanitarie locali appositi indirizzi per dare attuazione ai programmi di cui agli articoli 2 e 3.

2. Il numero minimale di campioni ufficiali è stabilito in dieci campioni per milione di abitanti e comunque in non meno di cinque per regione o provincia autonoma.

Art. 5.

Accertamenti analitici

1. Si applicano per gli accertamenti analitici i metodi suggeriti dalla Commissione delle Comunità europee relativamente ai punti I, III, IV, V e VI del programma e dell'Istituto superiore di sanità per quanto riguarda il punto II. Nei moduli di trasmissione dei dati di cui agli allegati 1-6 del presente decreto, va specificata l'eventuale utilizzazione di metodi d'analisi diversi, dei quali occorre riportare il riferimento normativo o bibliografico, nonché una descrizione sommaria.

Art. 6.

Elaborazione e trasmissione dei dati

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto al Ministero della sanità i dati riassuntivi del programma di cui all'art. 2 ed entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto i dati del programma di cui all'art. 3 utilizzando i moduli riportati negli allegati 1-6.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 28

ALLEGATO 1

1. Analisi microbiologica delle carni e dei prodotti a base di carne essiccati e fermentati pronti per il consumo

Stato membro:................................

Tabella 1.1. Salumi stagionati e semistagionati

Numero di campioni esaminati:......

Valore pH degli alimenti	<4.0	4.1-5.0	5.1-6.0	6.1-7.0	7.1-8.0	>8.0
Tutti i campioni *						
S. aureus non rilevato						
S. aureus $< 10^3$						
S. aureus $< 10^3 - 10^6$						
S. aureus $\leq 10^6$						
Salmonella +ve						
E. coli 0157 +ve						
Valore A_w degli alimenti	< 0.8	0.80-0.85	0.86-0.90	0.91-0.95	0.96-0.98	> 0.98
Tutti i campioni **						
S. aureus non rilevato						
S. aureus $< 10^3$						
S. aureus $< 10^3 - 10^6$						
S. aureus $\leq 10^6$						
Salmonella +ve						
E. coli 0157 +ve						

* Indicare i valori di distribuzione di tutti i campioni esaminati

** La distribuzione dei valori relativi al pH e all'attività dell'acqua degli alimenti devono essere indicati anche per gli alimenti che contengono gli organismi specificati: Staphylococcus aureus Salmonella e E. Coli 0157. Relativamente allo Staphylococcus Aureus indicare il numero per ciascun campo (cfu/g) rilevato in ciascun campo di pH e A_w degli alimenti.

Tabella 1.2. Salumi non stagionati

Stato membro:
Numero di campioni esaminati: ....

Valore pH degli alimenti	<4.0	4.1-5.0	5.1-6;0	6.1-7.0	7.1-8.0	>8.0
Tutti i campioni *						
S. aureus non rilevato						
S. aureus $< 10^3$-						
S. aureus $< 10^3 - 10^6$						
S.. aureus $\leq 10^6$						
Salmonella +ve						
E. coli 0157 +ve						
Valore A_w degli alimenti	< 0.8	0.80-0.85	0.86-0.90	0.91-0.95	0.96-0.98	> 0.98
Tutti i campioni **						
S. aureus non rilevato						
S. aureus $<10^3$						
S. aureus $< 10^3 - 10^6$						
S. aureus $\leq 10^6$						
Salmonella +ve						
E. coli 0157 +ve						

* Indicare i valori di distribuzione di tutti i campioni esaminati

** La distribuzione dei valori relativi al pH e all'attività dell'acqua degli alimenti devono essere indicati anche per gli alimenti che contengono gli organismi specificati: Staphylococcus aureus Salmonella e E. Coli 0157. Relativamente allo Staphylococcus Aureus indicare il numero per ciascun campo (cfu/g) rilevato in ciascun campo di pH e A_w degli alimenti.

Stato membro:

Tabella 1.3. Prosciutto crudo (non stagionato)

Numero di campioni esaminati: ....

Valore pH degli alimenti	<4.0	4.1-5.0	5.1-6;0	6.1-7.0	7.1-8.0	>8.0
Tutti i campioni *						
S. aureus non rilevato						
S. aureus $< 10^3$-						
S. aureus $< 10^3 - 10^6$						
S.. aureus $\leq 10^6$						
Salmonella +ve						
E. coli 0157 +ve						
Valore A_w degli alimenti	< 0.8	0.80-0.85	0.86-0.90	0.91-0.95	0.96-0.98	> 0.98
Tutti i campioni **						
S. aureus non rilevato						
S. aureus $<10^3$						
S. aureus $< 10^3 - 10^6$						
S. aureus $\leq 10^6$						
Salmonella +ve						
E. coli 0157 +ve						

* Indicare i valori di distribuzione di tutti i campioni esaminati

** La distribuzione dei valori relativi al pH e all'attività dell'acqua degli alimenti devono essere indicati anche per gli alimenti che contengono gli organismi specificati: Staphylococcus aureus Salmonella e E. Coli 0157. Relativamente allo Staphylococcus Aureus indicare il numero per ciascun campo (cfu/g) rilevato in ciascun campo di pH e A_w degli alimenti.

Metodi di analisi (qualora diversi da quelli proposti)

ALLEGATO 2

Stato membro ______________

2. Migrazione dei plastificanti

Tabella 2.1

Numero di campioni analizzati	Numero di campioni che superano i limiti di legge	Percentuale al di sopra dei limiti di legge

Tabella 2.2 **Campioni che superano i limiti di legge**

Tipo di plastica analizzata	Livello di migrazione rilevato

Metodi di analisi (se diversi dai metodi proposti)

ALLEGATO 3

Stato membro

3. Controllo della temperatura degli alimenti refrigerati presso il punto vendita al consumatore finale

Tabella 3.1

Riportare qui di seguito la temperatura degli alimenti analizzati inserendola in ciascuno dei campi relativi alle categorie di prodotto

Categoria di alimenti	Numero di campioni di prodotti alimentari per fascia di temperature				
	0 - 3°C	> 3 - <6°C	> 6 - < 9°C	> 9 < 12°C	> 12°C
I					
II					
III					
IV					

Tabella 3.2

Rispetto dei requisiti di legge

Riportare di seguito i campioni che superano i limiti di legge

Tipo di alimento campionato	Requisito di legge °C	Temperatura effettiva registrata	Sono state applicate le sanzioni previste dai controlli ufficiali?

ALLEGATO 4

Stato membro:____________________

4. Benzo(a)pirene nei prodotti a base di carne di maiale affumicata

Numero di campioni rifiutati	Numero di campioni analizzati

Tipo di prodotto	Numero di campioni analizzati							
	≤ 0,03 µg/kg	> 3,03-0,5 µg/kg	> 0,5-1 µg/kg	> 1-5 µg/kg	> 5 µg/kg	Valore medio dei campioni positivi µg/kg	Valore massimo (µg/kg)	Valore limite o valore guida (µg/kg)
Fondamento giuridico del rifiuto:								
Metodi di analisi (qualora diversi dai metodi proposti)								

ALLEGATO 5

Aflatossine nelle spezie

Stato membro:

Tabella 1 1

Tipo di prodotto Pepe		Numero totale di campioni analizzati	Numero totale di campioni rifiutati						
	Numero di campioni								
Aflatossina	non riscontrata	< 2μg/kg	2 - <10μg/kg	10 - 50 μg/kg	> 50 μg/kg	Valore medio (1) e valore mediano (2) dei campioni positivi (μg/kg)		Valore massimo (μg/kg)	Valore limite o valore guida per il rifiuto (μg/kg)
						(1)	(2)		
B1									
B2									
G1									
G2									

Base giuridica del rifiuto:

Metodo d'analisi utilizzato (materiale bibliografico, norma scritta, etc.; parole chiave che descrivono il procedimento utilizzato; limite di individuazione e determinazione) (qualora diverso dal metodo proposto):

Altri dettagli, indicazioni, difficoltà riscontrate:

Origine (se nota) dei campioni rifiutati:

Tabella 1 2

Aflatossine nelle spezie

Stato membro:

Tipo di prodotto Chili e chili in polvere		Numero totale di campioni analizzati	Numero totale di campioni rifiutati						
	Numero di campioni								
Aflatossina	non riscontrata	< 2μg/kg	2 - <10μg/kg	10 - 50 μg/kg	> 50 μg/kg	Valore medio (1) e valore mediano (2) dei campioni positivi (μg/kg)		Valore massimo (μg/kg)	Valore limite o valore guida per il rifiuto (μg/kg)
						(1)	(2)		
B1									
B2									
G1									
G2									

Base giuridica del rifiuto:

Metodo d'analisi utilizzato (materiale bibliografico, norma scritta, etc.; parole chiave che descrivono il procedimento utilizzato; limite di individuazione e determinazione) (qualora diverso dal metodo proposto):

Altri dettagli, indicazioni, difficoltà riscontrate:

Origine (se nota) dei campioni rifiutati:

Tabella 1 3

Aflatossine nelle spezie

Stato membro:

Tipo di prodotto	Numero di campioni analizzati	Numero di campioni rifiutati
Noce moscata		

Aflatossina	Numero di campioni non riscontrata	< 2µg/kg	2 - <10µg/kg	10 - 50 µg/kg	> 50 µg/kg	Valore medio (1) e valore mediano (2) dei campioni positivi (µg/kg) (1)	(2)	Valore massimo (µg/kg)	Valore limite o valore guida per il rifiuto (µg/kg)
B1									
B2									
G1									
G2									

Base giuridica del rifiuto:

Metodo d'analisi utilizzato (materiale bibliografico, norma scritta, etc.; parole chiave che descrivono il procedimento utilizzato; limite di individuazione e determinazione) (qualora diverso dal metodo proposto):

Altri dettagli, indicazioni, difficoltà riscontrate:

Origine (se nota) dei campioni rifiutati:

Tabella 1 4

Aflatossina nelle spezie

Stato membro:

Tipo di prodotto	Numero di campioni analizzati	Numero di campioni rifiutati
Paprica in polvere		

Aflatossina	Numero di campioni non riscontrata	< 2µg/kg	2 - <10µg/kg	10 - 50 µg/kg	> 50 µg/kg	Valore medio (1) e valore mediano(2) di campioni positivi (µg/kg)		Valore massimo (µg/kg)	Valore limite o valore guida per il rifiuto (µg/kg)
						(1)	(2)		
B1									
B2									
G1									
G2									

Base giuridica del rifiuto:

Metodo d'analisi utilizzato (materiale bibliografico, norma scritta, etc.; parole chiave che descrivono il procedimento utilizzato; limite di individuazione e determinazione) (qualora diverso dal metodo proposto):

Altri dettagli, indicazioni, difficoltà riscontrate:

Origine (se nota) dei campioni rifiutati:

ALLEGATO 6

2. Contaminazione dei prodotti alimentari destinati a persone affette da allergie o ipersensibilità alimentari

Tabella 2.1

Ricerca sui prodotti che recano una menzione che specifica l'assenza di uno o più dei seguenti ingredienti **latte/proteine del latte, lattosio, uovo o glutine**

Stato membro ... .
N. totale di prodotti analizzati ... .. N totale di produttori/importatori interessati
N. totale di prodotti nei quali sono stati trovati i suddetti ingredienti: . .. .
N. totale di produttori/importatori che trattano prodotti nei quali sono stati trovati i suddetti ingredienti

Misure adottate nei casi in cui sono stati trovati i suddetti ingredienti

Menzione	Numero di prodotti		Numero di produttori / importatori		Misure adottate (*) Numero							
	analizzati	non conformi	controllati	con prodotti non conformi	Nessuna (1)	Richiamo verbale (2)	Richiamo scritto (3)	Miglior controllo interno richiesto (4)	Divieto di vendita (5)	Sanzione amministrativa (6)	Azione giudiziaria (7)	Altre (8)
Senza latte/ proteine del latte												
Senza lattosio												
Senza uova												
Senza glutine												

(*) Osservazioni sulle misure adottate ed, eventualmente, indicazione del livello (mg/kg) a cui è stato adottato il provvedimento, se il tipo di misura è legato alla quantità di contaminante trovata.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Tabella 2.2

Stato membro:...........................

Metodi di analisi utilizzati:

Latte/proteine del latte
Lattosio
Uovo
Glutine

Altre osservazioni:

98A1794

DECRETO 2 febbraio 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine ad espletare le attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine in data 2 aprile 1997 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 8 gennaio 1998, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine è autorizzata ad espletare attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cuore e cuore-polmone devono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cuore e cuore-polmone devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Puricelli prof. Cesare, dirigente di 2° livello della divisione di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine;

Da Col dott. Paolo, dirigente di 1° livello della divisione di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine;

Dolcetti dott. Giampaolo, dirigente di 1° livello della divisione di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine;

Frassani dott. Romeo, dirigente di 1° livello della divisione di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine;

Lumini dott. Roberto, dirigente di 1° livello della divisione di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine;

Morelli dott. Angelo, dirigente di 1° livello della divisione di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine;

Nucifora dott. Rosario, dirigente di 1° livello della divisione di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine;

Porreca dott. Lorenzo, dirigente di 1° livello della divisione di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cuore e cuore-polmone.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A1795

DECRETO 2 febbraio 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE
RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna in data 29 maggio 1997 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna;

Vista la relazione favorevole, in data 1° dicembre 1997 sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna è autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di fegato debbono essere eseguite presso le quattro sale del blocco operatorio della clinica chirurgica II dell'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di fegato devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Cavallari prof. Antonino, professore ordinario della clinica chirurgica II - Policlinico S. Orsola di Bologna;

Bellusci prof. Roberto, professore associato della clinica chirurgica II - Policlinico S. Orsola di Bologna;

Faenza prof. Alessandro, professore associato della clinica chirurgica II - Policlinico S. Orsola di Bologna;

Grazi dott. Gian Luca, dirigente medico 1° livello della clinica chirurgica II - Policlinico S. Orsola di Bologna;

Jovine dott. Elio, dirigente medico 1° livello della clinica chirurgica II - Policlinico S. Orsola di Bologna;

Mazziotti prof. Alighieri, professore associato della clinica chirurgica II - Policlinico S. Orsola di Bologna;

Pilotti dott. Vladimiro, dirigente medico di 1° livello della clinica chirurgica II - Policlinico S. Orsola di Bologna;

Poggioli dott. Gilberto, dirigente medico 1° livello della clinica chirurgica II - Policlinico S. Orsola di Bologna;

Principe prof. Alfonso, professore associato della clinica chirurgica II - Policlinico S. Orsola di Bologna;

Nardo dott. Bruno, dirigente medico 1° livello della clinica chirurgica II - Policlinico S. Orsola di Bologna.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente, ogni attività di trapianto di fegato.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A1796

DECRETO 2 febbraio 1998.

Rettifica al decreto ministeriale 29 dicembre 1997 concernente l'autorizzazione all'azienda ospedaliera «Spedali civili» di Brescia ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

Visto il proprio decreto ministeriale in data 29 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1998 concernente l'autorizzazione all'azienda ospedaliera «Spedali civili» di Brescia, ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Considerato che per un mero errore nel citato decreto è stato inserito il nominativo del dott. Lelio Pischedda in luogo del dott. Franco Nodari;

Ritenuto che occorre sostituire l'art. 1;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Spedali civili» di Brescia è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 1991 il seguente sanitario:

Nodari dott. Franco, dirigente medico 1° livello della III divisione di chirurgia generale dell'azienda ospedaliera «Spedali civili» di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A1797

DECRETO 2 febbraio 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna in data 29 maggio 1997 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna;

Vista la relazione favorevole, in data 1° dicembre 1997, sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna è autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene debbono essere eseguite presso le quattro sale del blocco operatorio della clinica chirurgica II dell'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Cavallari prof. Antonino, professore ordinario della clinica chirurgica II - Policlinico S. Orsola di Bologna;

Bellusci prof. Roberto, professore associato della clinica chirurgica II - Policlinico S. Orsola di Bologna;

Cunsolo prof. Antonio, professore associato della clinica chirurgica II - Policlinico S. Orsola di Bologna;

Di Simone dott. Massimo, dirigente medico 1° livello della clinica chirurgica II - Policlinico S. Orsola di Bologna;

Faenza prof. Alessandro, professore associato della clinica chirurgica II - Policlinico S. Orsola di Bologna;

Grazi dott. Gian Luca, dirigente medico 1° livello della clinica chirurgica II - Policlinico S. Orsola di Bologna;

Jovine dott. Elio, dirigente medico 1° livello della clinica chirurgica II - Policlinico S. Orsola di Bologna;

Mazziotti prof. Alighieri, professore associato della clinica chirurgica II - Policlinico S. Orsola di Bologna;

Pilotti dott. Vladimiro, dirigente medico di 1° livello della clinica chirurgica II - Policlinico S. Orsola di Bologna;

Poggioli dott. Gilberto, dirigente medico 1° livello della clinica chirurgica II - Policlinico S. Orsola di Bologna;

Principe prof. Alfonso, professore associato della clinica chirurgica II - Policlinico S. Orsola di Bologna;

Nardo dott. Bruno, dirigente medico 1° livello della clinica chirurgica II - Policlinico S. Orsola di Bologna.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente, ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A1798

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 10 febbraio 1998.

Valori e caratteristiche di quattro francobolli commemorativi Bertolt Brecht, Federico García Lorca, Curzio Malaparte e Leonida Repaci, nei rispettivi valori di L. 450, L. 650, L. 800 e L. 900.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1998, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli commemorativi di Bertolt Brecht, Federico García Lorca, Curzio Malaparte (Kurt Erich Suckert) e Leonida Repaci, nel centenario della nascita;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1998, quattro francobolli commemorativi di Bertolt Brecht, Federico García Lorca, Curzio Malaparte (Kurt Erich Suckert) e Leonida Repaci, nel centenario della nascita, nei valori di L. 450, L. 650, L. 800, L. 900. I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30 per i valori di L. 450, L. 650, L. 800 e mm 30×40 per il valore di L. 900; formato stampa: mm 36×26 per i valori di L. 450, L. 650, L. 800 e mm 26×36 per il valore di L. 900; dentellatura: 14×13¼ per i valori di L. 450, L. 650, L. 800 e mm 13¼×14 per il valore di L. 900; colori quadricromia per i valori di L. 450, L. 650, L. 800 e tricromia per il valore di L. 900; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta del valore di L. 450 raffigura il drammaturgo tedesco sullo sfondo di una scena di teatro. Completano il francobollo la leggenda «BERTOLT BRECHT», le date «1898-1956», la scritta «ITALIA» ed il valore «450».

La vignetta del valore di L. 650 raffigura il poeta spagnolo sullo sfondo della campagna andalusa con cavalieri e donne gitane. Completano il francobollo la leggenda «FEDERICO GARCÍA LORCA», le date «1898-1936», la scritta «ITALIA» ed il valore «650».

La vignetta del valore di L. 800 raffigura lo scrittore toscano sullo sfondo di movimento di truppe in guerra. Completano il francobollo la leggenda «CURZIO MALAPARTE», le date «1898-1957», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

La vignetta del valore di L. 900 raffigura lo scrittore calabrese sullo sfondo della sua casa natale in Palmi (Reggio Calabria). Completano il francobollo la leggenda «LEONIDA REPACI», le date «1898-1985», la scritta «ITALIA» ed il valore «900».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1998

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A1791

DECRETO 10 febbraio 1998.

Autorizzazione all'emissione, nel 1999, di carte valori ordinarie tematiche.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quelle aventi come tematiche «Il Santo Natale» e «Il turismo»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, fra l'altro, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quelle aventi come tematiche «Scuole e Università» e «Le Istituzioni»;

Visto il decreto, in corso di perfezionamento, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dall'anno 1998, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il melodramma e il teatro lirico italiano»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1999, altri francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche «Il Santo Natale», «Il turismo», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Lo sport italiano», «Scuole e Università», «Le Istituzioni» e «Il melodramma e il teatro lirico italiano»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1999, di francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche «Il melodramma e il teatro lirico italiano», «Le Istituzioni», «Scuole e Università», «Lo sport italiano», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Il turismo» e «Il Santo Natale».

Art. 2.

I valori e le caratteristiche dei francobolli di cui all'articolo precedente verranno stabiliti di volta in volta con successivi decreti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1998

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A1792

DECRETO 10 febbraio 1998.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Fiere nell'economia» dedicato alla fiera di Verona, nel valore di L. 800.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Fiere nell'economia»;

Visto il decreto 13 febbraio 1997, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1998, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo, appartenente alla serie in parola alla fiera di Verona;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso nell'anno 1998, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Fiere nell'economia» dedicato alla fiera di Verona, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura, in alto a sinistra, il logo di VERONAFIERE, al centro, una panoramica stilizzata della zona fieristica e, in alto a destra, il logo specifico del centenario della Fiera.

Completano il francobollo la scritta «ITALIA» e il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1998

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A1793

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 febbraio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Costruzioni elettromeccaniche veronesi - Società cooperativa a r.l.», in Negrar, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la relazione del commissario governativo effettuata nei confronti della società cooperativa «Costruzioni elettromeccaniche veronesi C.E.V. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Negrar (Verona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Costruzioni elettromeccaniche veronesi C.E.V. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Negrar (Verona), costituita per rogito notaio dott. Alberto Androvetto in data 27 settembre 1989, rep. n. 23529, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Antonino Scalia nato a Viagrande (Catania) e residente in Verona, via Grazioli n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A1773

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Olivicoltori cassanesi», in Cassano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 settembre 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Olivicoltori cassanesi», BUSC n. 4967/194062, con sede in Cassano, costituita per rogito dott. Luciano Porta in data 23 settembre 1982, repertorio n. 47071, registro imprese n. 14285, tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 10 febbraio 1998

Il dirigente: BALDI

98A1754

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Futura», in Andria.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'8 febbraio 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 espresso nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Futura», BUSC numero 5190/202786, con sede in Andria, costituita per rogito dott. Giuseppe Tedone in data 28 novembre 1983, repertorio n. 14249, registro imprese n. 5775, tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 10 febbraio 1998

Il dirigente: BALDI

98A1755

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Territorio e sviluppo», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 15 febbraio 1995 sull'attività della società cooperativa appresso

indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Territorio e sviluppo», BUSC n. 6729/246937, con sede in Bari, costituita per rogito dott. Corrado Magarelli in data 9 febbraio 1990, repertorio n. 130137, registro imprese n. 26013, tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 10 febbraio 1998

Il dirigente: BALDI

98A1756

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Speranza 85», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 novembre 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Speranza 85», BUSC n. 5404/210331, con sede in Bari, costituita per rogito dott. Michele Somma in data 13 marzo 1985, repertorio n. 17894, registro imprese n. 17599, tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 10 febbraio 1998

Il dirigente: BALDI

98A1757

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Sant'Antonio», in Andria.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 febbraio 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Sant'Antonio», BUSC n. 5144/204074, con sede in Andria, costituita per rogito dott. Giuseppe Tedone in data 19 gennaio 1984, repertorio n. 14955, registro imprese n. 5895, tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 10 febbraio 1998

Il dirigente: BALDI

98A1758

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Nonsolovoci», in Conversano.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 15 dicembre 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Nonsolovoci», BUSC n. 6776/247706, con sede in Conversano, costituita per rogito dott. Reboli Francesco in data 28 febbraio 1990, repertorio n. 249292, registro imprese n. 20646, tribunale di Bari, e sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 10 febbraio 1998

Il dirigente: BALDI

98A1759

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Floricoltori e giardinieri baresi», in Bari.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 giugno 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Floricoltori e giardinieri baresi», BUSC n. 4972/194170, con sede in Bari, costituita per rogito dott. Ersilio Caggianelli in data 29 luglio 1982, repertorio n. 47111, registro imprese n. 14310, tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 10 febbraio 1998

Il dirigente: BALDI

98A1760

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Trasporti Trani», in Trani.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 aprile 1994 sull'attività della società cooperativa appresso

indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 espresso nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Trasporto Trani», BUSC n. 5090/199000, con sede in Trani, costituita per rogito dott. Ivo Bonito in data 24 dicembre 1982, repertorio n. 25386, registro imprese n. 5436, tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 10 febbraio 1998

Il dirigente: BALDI

98A1761

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Libertà e lavoro», in Santeramo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'11 maggio 1994 e successivo accertamento sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 espresso nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Libertà e lavoro», BUSC n. 5353/208594, con sede in Santeramo, costituita per rogito dott. Corrado Magarelli in data 12 novembre 1984, repertorio n. 101328, registro imprese n. 16968, tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 10 febbraio 1998

Il dirigente: BALDI

98A1762

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Servizi alla città», in Terlizzi.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 4 dicembre 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 espresso nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Servizi alla città», BUSC n. 6365/235635, con sede in Terlizzi, costituita per rogito dott. Caterina Mardesic in data 23 maggio 1988, repertorio n. 8094, registro imprese n. 8952, tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 10 febbraio 1998

Il dirigente: BALDI

98A1763

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Sapienza», in Trani.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 22 marzo 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 espresso nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Sapienza», BUSC numero 6000/224610, con sede in Trani, costituita per rogito dott. Fornaro Ernesto in data 19 dicembre 1986, repertorio n. 25449, registro imprese n. 8006, tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 10 febbraio 1998

Il dirigente: BALDI

98A1764

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Il lavoro», in Bari.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 31 ottobre 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 espresso nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Il lavoro», BUSC numero 4259/173063, con sede in Bari, costituita per rogito dott. Ersilio Caggianelli in data 14 novembre 1979, repertorio n. 43798, registro imprese n. 11461, tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 10 febbraio 1998

Il dirigente: BALDI

98A1765

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Nuove dimensioni», in Barletta.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 aprile 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 espresso nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Nuove dimensioni», BUSC n. 5693/216568, con sede in Barletta, costituita per rogito dott. Rodolfo Manno in data 13 dicembre 1985, repertorio n. 75967, registro imprese n. 7294, tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 10 febbraio 1998

Il dirigente: BALDI

98A1766

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Fantasia», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 19 giugno 1993 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 espresso nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Fantasia», BUSC numero 4539/180170, con sede in Bari, costituita per rogito dott. Pasquale Parisi in data 3 novembre 1980, repertorio n. 429128, registro imprese n. 12402, tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 10 febbraio 1998

Il dirigente: BALDI

98A1767

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La sicurezza», in Altamura.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'8 ottobre 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 espresso nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa «La sicurezza», BUSC numero 5935/223658, con sede in Altamura, costituita per rogito dott. Stigliano Clemente in data 21 ottobre 1986, repertorio n. 3521, registro imprese n. 20502, tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 10 febbraio 1998

Il dirigente: BALDI

98A1768

DECRETO 16 febbraio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia 2 Giugno - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ivrea, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 21 ottobre 1997 con la quale il tribunale di Ivrea (Torino) ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa edilizia 2 Giugno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ivrea (Torino);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli artt. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderiva, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa edilizia 2 Giugno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ivrea (Torino), costituita per rogito notaio dott. Ezio Liore, in data 20 settembre 1979, rep. n. 17924, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Pino Barra, nato a Esslingen Neckar (Germania) il 13 novembre 1966 e residente in Rivarolo C.se (Torino), con studio in Ivrea - Via De Gasperi n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A1774

DECRETO 16 febbraio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Piastriccioni a r.l.», in Carrara, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 6 agosto 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Piastriccioni a r.l.», con sede in Carrara, dalle quali si rileva che l'ente in predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli artt. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Piastriccioni a r.l.», con sede in Carrara, costituita per rogito notaio dott. Carlo Fornaciari Chittoni, in data 15 novembre 1989, rep. n. 5610/1842, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Claudio Perfetti nato a Massa il 4 dicembre 1967, ed ivi residente in via Aulla n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A1775

DECRETO 16 febbraio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia Emancipazione - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ivrea, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 21 ottobre 1997 con la quale il tribunale di Ivrea (Torino) ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa edilizia Emancipazione - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ivrea (Torino);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli artt. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderiva, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975 n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Emancipazione - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ivrea (Torino), costituita per rogito notaio dott. Ezio Liore, in data 20 settembre 1979, rep. n. 17926, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Calogero Terranova, nato a Cani-

cattì (Agrigento) il 4 agosto 1968 e domiciliato a Cascinette d'Ivrea (Torino), con studio in Torino - Via Cernaia n. 27, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A1776

DECRETO 16 febbraio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia XX Settembre - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ivrea, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze della relazione ispettiva in data 15 marzo 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa edilizia XX Settembre - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ivrea (Torino) dalle quali si rivela che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità, di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli artt. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975 n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa edilizia XX Settembre - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ivrea (Torino), costituita per rogito notaio dott. Ezio Liore, in data 20 settembre 1979, rep. n. 17923, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Dario Quaccia, nato a Ivrea (Torino) il 18 novembre 1960, residente in Settimo Vittone (Torino), con studio in via De Gasperi n. 4 - Ivrea (Torino), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A1777

DECRETO 16 febbraio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L'albero-La memoria - Società cooperativa editoriale a responsabilità limitata», in Padova, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 19 settembre 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «L'albero-La memoria - Società cooperativa editoriale a responsabilità limitata», con sede in Padova, dalle quali si rivela che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità, di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli artt. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975 n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «L'albero-La memoria - Società cooperativa editoriale a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito notaio avv. Luigi Pietrogrande, in data 22 gennaio 1980, rep. n. 48215, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la dott.ssa Barbara Bonvento, nata a Padova l'8 novembre 1964, con studio in Rovigo, piazza Merlin n. 24, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A1778

DECRETO 16 febbraio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con nota n. 83179 del 3 febbraio 1998;

Vista la circolare n. 33/96 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) soc. coop. agricola montana «S. Potitese», con sede in S. Potito Sannitico, costituita per rogito Finoia Sanseverini in data 27 marzo 1968, repertorio n. 985, registro società n. 56/68, BUSC 947;

2) soc. coop. agricola «Liberi The 3Est Sud», con sede in Liberi, costituita per rogito di Capolo in data 31 luglio 1989, repertorio n. 65901, registro società n. 9858/89, BUSC 3978;

3) soc. coop. agricola «Produzione agricola Vallese», con sede in Valle Di Maddaloni, costituita per rogito Barletta in data 15 luglio 1989, repertorio n. 30512, registro società n. 5963/86, BUSC 3397.

Caserta, 16 febbraio 1998

Il dirigente: AGOSTA

98A1799

DECRETO 17 febbraio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Brina Serramenti - Società cooperativa a r.l.», in Vado Ligure, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 17 dicembre 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «Brina Serramenti - Società cooperativa a r.l.», con sede in Vado Ligure (Savona), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli artt. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Brina Serramenti - Società cooperativa a r.l.», con sede in Vado Ligure (Savona), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Guido Oliva, in data 16 settembre 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Vincenzo Franceri, nato a Savona il 4 gennaio 1964, con studio in Vado Ligure via Gramsci n. 44/6, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A1779

DECRETO 20 febbraio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Acquisito il parere, favorevole, della commissione centrale per le cooperative, così come previsto dal suddetto decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte dalla data del presente decreto, senza nomina di liquidatore, perdendo di conseguenza la personalità giuridica:

1) società cooperativa «Tecnica 85 S.r.l.», con sede in San Vito Chietino, costituita per rogito notar Colantonio Giuseppe in data 29 aprile 1985, registro società n. 1918 presso il tribunale di Lanciano, BUSC 1075/216603;

2) società cooperativa «Prisma S.r.l.», con sede in Chieti, costituita per rogito notar Pretaroli Alfredo in data 6 dicembre 1989, registro società n. 4937 presso il tribunale di Chieti, BUSC 1350/244528;

3) società cooperativa «Agricola donne del Sangro S.r.l.», con sede in Gamberale, costituita per rogito notar Golia Silvana in data 14 maggio 1987, registro società n. 2351 presso il tribunale di Lanciano, BUSC 1231/228744;

4) società cooperativa «Fedra S.r.l.», con sede in Vasto, costituita per rogito notar Zanolini Massimo in data 22 marzo 1987, registro società n. 1444 presso il tribunale di Vasto, BUSC 1213/226802;

5) società cooperativa «Tekhne S.r.l.», con sede in Vasto, costituita per rogito notar Di Virgilio Sebastiano Filippo in data 31 luglio 1986, registro società n. 1298 presso il tribunale di Vasto, BUSC 1135/221704;

6) società cooperativa «Allevatori lombrichi S.r.l.», con sede in Lanciano, costituita per rogito notar Colantonio Giuseppe in data 1° marzo 1985, registro società n. 1915 presso il tribunale di Lanciano, BUSC 1040/212546.

Chieti, 20 febbraio 1998

Il dirigente: COLACI

98A1753

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 23 dicembre 1997.

Ammissione della DMC S.r.l., in Bairo, ai finanziamenti previsti dal Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano relativa alla gestione del F.S.R.A. stipulata in data 12 dicembre 1990, approvata e resa esecutiva con proprio decreto in data 15 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti in data 22 gennaio 1991;

Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47, e il decreto-legge 8 agosto 1994, così come modificato all'art. 15 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

Vista la deliberazione del 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994 sulle modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, che all'art. 6, comma 6, dispone che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale, nonché la deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale Eureka, dei progetti a partecipazione italiana per i quali sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi della legge n. 22/1987;

Viste la relazione trasmessa dall'Istituto mobiliare italiano, relativa al progetto di ricerca di cooperazione internazionale «EU 1773 MAG.RES.HEAD» nonché la richiesta in merito alla titolarità del finanziamento del progetto «EU 1187 ADTT Advanced Digital Television Technologies», deliberato con proprio decreto del 21 maggio 1997;

Viste le determinazioni formulate nella riunione del 5 novembre 1997 dalla commissione tecnico-consultiva ex art. 2, comma 2, della legge n. 22/1987;

Viste le disponibilità del F.S.R.A. per l'anno 1997 di cui al decreto ministeriale del 29 maggio 1997, n. 513, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1997, registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 140;

Considerato che le attività di ricerca discendono da progetti di cooperazione approvati nelle competenti sedi internazionali e devono essere sviluppate nel rispetto di programmi temporalmente concordati con i partner degli altri Paesi;

Ritenuto di assumere le determinazioni in merito ai progetti esaminati dalla commissione tecnico-consultiva nella predetta riunione del 5 novembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

La seguente azienda, impegnata nel progetto «EU 1773 MAG.RES.HEAD» è ammessa agli interventi previsti dalla legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalità sotto indicate:

DMC S.r.l., Bairo (Torino);

(classificata grande impresa);

zone di svolgimento della ricerca: eleggibili;

progetto di ricerca: «EU 1773 - MAG.RES.HEAD testine magnetoresistive ad elevate prestazioni e relativi processi automatici di costruzione e collaudo».

(pratica IMI n. 63497/1.22);

forma di finanziamento: contributo nella spesa;

importo massimo: 9.022 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a 18.044 milioni di lire;

durata della ricerca: 5 anni e 2 mesi con inizio 30 aprile 1997.

Art. 2.

Seleco Italtel Multimedia S.p.a. - Pordenone, assume in via esclusiva la titolarità del progetto «EU 1187 ADTT Advanced Digital Television Technologies» a parziale modifica di quanto deliberato nella precedente delibera del 21 maggio 1997.

Decade la concessione del finanziamento in capo alla cointestataria Seleco S.p.a. - Pordenone.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

p. *Il Ministro:* TOGNON

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1998
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 14

98A1752

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA PAREGGIATO DI BOLOGNA

DECRETO DIRETTORIALE 14 gennaio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL DIRETTORE

Vista la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Visto lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Bologna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 13 dicembre 1996, con il quale, su invito del Ministero università e ricerca, sono stati modificati gli articoli 19, 29, 21 e 22 dello statuto, per adeguare il piano degli studi a quello dell'ISEF statale di Roma;

Viste le delibere degli organi di governo dell'Istituto (consiglio direttivo del 14 maggio 1997 e consiglio di amministrazione del 19 maggio 1997) concernenti le modifiche a ciò conseguenziali, necessarie per ripristinare la coerenza delle norme statutarie a seguito di tale adeguamento;

Vista la nota n. 2788 del 25 settembre 1997, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si esprime in senso favorevole;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Bologna è modificato come segue:

l'art. 9 è modificato nel senso che il disposto della lettera *c)* è abrogato e sostituito dal seguente: «di cinque docenti»;

l'art. 10 è modificato nel senso che il disposto della lettera *f)* è abrogato e sostituito dal seguente: «propone al consiglio di amministrazione il conferimento e la conferma degli incarichi di insegnamento, nonché la nomina degli assistenti incaricati delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali»;

l'art. 12 è soppresso e così riformulato:

«In esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo, il dirigente tecnico:

a) sovrintende tutte le attività didattiche dell'Istituto;

b) ha la vigilanza sul funzionamento degli impianti sportivi, delle aule e delle attrezzature didattiche dell'Istituto e ne regola il loro impiego e funzionamento;

c) esercita il controllo disciplinare sugli studenti e sul personale ausiliario dell'Istituto addetto agli impianti sportivi ed alle aule, proponendo ai competenti organi accademici l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;

d) provvede all'organizzazione di gruppi rappresentativi dell'Istituto in occasione di manifestazioni nazionali ed internazionali;

e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi-didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che a norma dell'art. 1 del presente statuto sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnico-didattici;

f) su mandato del consiglio direttivo, coordina i lavori per la realizzazione di seminari, convegni, congressi ed ogni altra attività culturale;

g) relaziona al direttore sull'andamento delle attività e dei servizi che rientrano nella sua competenza»;

l'art. 31 è soppresso e così riformulato:

«Gli insegnamenti previsti dal piano degli studi, affidati per incarico, saranno attribuiti con criteri stabiliti dalle leggi e disposizioni ministeriali vigenti al momento del conferimento»;

l'art. 32 è soppresso e così riformulato:

«Ai docenti cui è conferito l'incarico, ai sensi del precedente articolo, sarà corrisposto, su deliberazione del consiglio di amministrazione, un compenso, tenuto conto delle possibilità di bilancio».

Bologna, 14 gennaio 1998

Il direttore: RIZZOLI

98A1801

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 4 novembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, relativamente alle scuole di specializzazione in medicina interna I, II e III.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi La Sapienza di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996;

Visto i decreti rettorali 12 aprile 1997, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1997, relativi alle scuole di specializzazione in medicina interna I, II e III, nei quali, per mero errore di trascrizione riportato sul D.M. 3 luglio 1996, all'art. 6, punto «B» - Indirizzo di Medicina interna», compare il Settore scientifico disciplinare «F04B Oncologia medica» anziché «F04C Oncologia medica»;

Ritenuto di dover provvedere alla correzione di detti decreti;

Decreta:

Gli articoli 70, 71 e 72 dello statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, relativi alle scuole di specializzazione in medicina interna I, II e III, approvati e modificati con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

all'art. 6 dell'ordinamento delle suddette scuole punto «B - Indirizzo di medicina interna, settori: .... F04B Oncologia medica» leggasi F04C Oncologia medica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1997

Il rettore: D'ASCENZO

98A1803

DECRETO RETTORALE 4 novembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, relativamente al corso di laurea in psicologia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto legge n. 502/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994.

Vista la delibera del senato accademico del 4 aprile 1997;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 15 aprile 1997;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

L'art. 1 del titolo VII relativo al corso di laurea in psicologia è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA

Art. 1 *(Durata e articolazione del corso di laurea).* — Titolo di ammissione al corso di laurea in psicologia è quello previsto dalle vigenti leggi. Il corso di laurea afferisce alle facoltà di psicologia, scienze della formazione (ex magistero) e lettere e filosofia.

Il numero degli iscrivibili al corso di laurea è stabilito dal senato accademico su proposta del consiglio della struttura didattica competente in base alle esigenze del mercato del lavoro e alla disponibilità di adeguate risorse, nel rispetto dei criteri generali disposti dal Ministro per la regolamentazione dell'accesso ai sensi dell'art. 9, comma IV della legge n. 341/1990. L'accesso al primo anno di corso, nei limiti dei posti stabiliti, è subordinato al superamento di apposita prova di selezione le cui modalità vengono pubblicizzate nel manifesto degli studi.

Il corso degli studi si distingue in un biennio propedeutico, inteso a fornire una preparazione di base comune, e in un successivo triennio articolato in indirizzi destinati a offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività e le relative tecniche di ricerca.

Gli indirizzi in cui il triennio può articolarsi sono i seguenti:

indirizzo di psicologia generale e sperimentale;

indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

indirizzo di psicologia clinica e di comunità;

indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto sono disposte dal consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea.

Art. 2 *(Biennio propedeutico).* — Nel corso del biennio propedeutico lo studente deve seguire nove insegnamenti comuni e tre insegnamenti opzionali scelti tra quelli attivati dalla facoltà.

I nove insegnamenti comuni vengono individuati dalla struttura didattica competente tra le seguenti aree disciplinari:

E13X	Biologia applicata	
M10A	Psicologia generale	
M10B	Psicobiologia e psicologia fisiologica	2 annualità
M10C	Metodologia e tecniche della ricerca psicologica o S03B statistica sociale	1 annualità
M11A	Psicologia dello sviluppo e dell'educazione	1 annualità
M11B	Psicologia sociale	1 annualità
M11D	Psicologia dinamica	1 annualità

I tre insegnamenti opzionali sono scelti dagli studenti tra gli insegnamenti attivati tra le seguenti aree, limitatamente a non più di un insegnamento per area:

E13X	Biologia applicata
M04X	Storia contemporanea
M05X	Discipline demoetnoantropologiche
M08A	Storia della filosofia
M08E	Storia della scienza
M09A	Pedagogia generale
M10A	Psicologia generale
M10B	Psicobiologia e psicologia fisiologica
M10C	Metodologia e tecniche della ricerca psicologica
M11A	Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
M11B	Psicologia sociale
Q05A	Sociologia generale
S03B	Statistica sociale

Entro il terzo anno lo studente deve sostenere una prova di lingua inglese.

A tal fine la struttura didattica competente organizza appositi insegnamenti (L18C Linguistica inglese), oppure si avvale del centro linguistico, ove istituito, o di altre idonee strutture.

Art. 3 *(Triennio d'indirizzo).* — Per iscriversi al triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti comuni del biennio propedeutico; gli esami opzionali devono essere superati entro il terzo anno.

La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione del terzo anno, e può essere modificata al momento dell'iscrizione al quarto anno. In caso di passaggio ad altro indirizzo lo studente ha l'obbligo di iscriversi a tutti gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo al quale si trasferito e di sostenere i relativi esami.

Ogni indirizzo comporta otto insegnamenti costitutivi e cinque insegnamenti opzionali.

Per gli insegnamenti relativi alle «tecniche» di ricerca e per altri eventuali insegnamenti, il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo delle relative esperienze pratiche guidate. Lo svolgimento delle attività pratiche potrà aver luogo anche all'esterno dell'Università presso enti con cui si siano stipulate apposite convenzioni. La verifica dell'esito positivo di tali esperienze è condizione preliminare per poter sostenere l'esame.

A) Triennio - Indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C	Metodologia e tecniche della ricerca psicologica	1 annualità
M10C	Metodologia e tecniche della ricerca psicologica	2 annualità
e/o M11A	Psicologia dello sviluppo e dell'educazione	
e/o M09F	Pedagogia sperimentale	
M11A	Psicologia dello sviluppo e dell'educazione	3 annualità
M11D	Psicologia dinamica	1 annualità
M11D	Psicologia dinamica	1 annualità
e/o M11E	Psicologia clinica	

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F19B	Neuropsichiatria infantile
L09A	Glottologia e linguistica
M09A	Pedagogia generale
M09C	Didattica
M09F	Pedagogia sperimentale
M10A	Psicologia generale
M10B	Psicobiologia e psicologia fisiologica
M10C	Metodologia e tecniche della ricerca psicologica
M11A	Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
M11B	Psicologia sociale
M11C	Psicologia del lavoro e applicata
M11D	Psicologia dinamica
M11E	Psicologia clinica
N09X	Istituzioni di diritto pubblico
Q05B	Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Q05G	Sociologia della devianza
S01A	Statistica

B) Triennio - Indirizzo di psicologia generale e sperimentale.

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10A	Psicologia generale	3 annualità
M10B	Psicobiologia e psicologia fisiologica	3 annualità
M10C	Metodologia e tecniche della ricerca psicologica	2 annualità

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

B01B	Fisica
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni
K05B	Informatica
K05C	Cibernetica
L09A	Glottologia e linguistica
M07B	Logica e filosofia della scienza
M08E	Storia della scienza
M10A	Psicologia generale
M10B	Psicobiologia e psicologia fisiologica
M10C	Metodologia e tecniche della ricerca psicologica
M11A	Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
M11B	Psicologia sociale
M11C	Psicologia del lavoro e applicata
M11D	Psicologia dinamica
M11E	Psicologia clinica
S01A	Statistica

C) Triennio - Indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C	Metodologia e tecniche della ricerca psicologica	2 annualità
e/o M11B	Psicologia sociale	
M11B	Psicologia sociale	2 annualità
M11C	Psicologia del lavoro e applicata	2 annualità
M11C	Psicologia del lavoro e applicata	1 annualità
o M11B	Psicologia sociale	
Q05C	Sociologia dei processi economici e del lavoro	1 annualità

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F22C	Medicina del lavoro
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni
K05B	Informatica
M10A	Psicologia generale
M10B	Psicobiologia e psicologia fisiologica
M10C	Metodologia e tecniche della ricerca psicologica
M11A	Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
M11B	Psicologia sociale
M11C	Psicologia del lavoro e applicata
M11D	Psicologia dinamica
M11E	Psicologia clinica
N07X	Diritto del lavoro
N09X	Istituzioni di diritto pubblico
N17X	Diritto penale
P01B	Politica economica
P02A	Economia aziendale
P02B	Economia e gestione delle imprese
P02D	Organizzazione aziendale
Q05B	Sociologia dei processi culturali e comunicativi

Q05C	Sociologia dei processi economici e del lavoro
Q05G	Sociologia della devianza
S01A	Statistica
S03B	Statistica sociale

D) Triennio - Indirizzo di psicologia clinica e di comunità.

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C	Metodologia e tecniche della ricerca psicologica	1 annualità
M11D	Psicologia dinamica	3 annualità
M11D	Psicologia dinamica	1 annualità
o M11B	Psicologia sociale	
M11D	Psicologia dinamica	1 annualità
o M11E	Psicologia clinica	
M11E	Psicologia clinica	2 annualità

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F11A	Psichiatra
F19B	Neuropsichiatria infantile
F22C	Medicina del lavoro
M10A	Psicologia generale
M10B	Psicobiologia e psicologia fisiologica
M10C	Metod. e tecniche della ric. psicol.
M11A	Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
M11B	Psicologia sociale
M11C	Psicologia del lavoro e applicata
M11D	Psicologia dinamica
M11E	Psicologia clinica
N17X	Diritto penale
Q05G	Sociologia della devianza
S01A	Statistica
S03B	Statistica sociale

Nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria, i competenti organi accademici possono deliberare, con le modalità di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, indirizzi alternativi a quelli sopra evidenziati in base alle specifiche esigenze organizzative e didattiche delle singole sedi universitarie, tenuto conto delle previsioni occupazionali e delle dinamiche del mercato del lavoro e delle professioni.

Art. 4 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il Consiglio di facoltà, su proposta del Consiglio di corso di laurea, definisce il piano di studi ufficiale del corso, in applicazione di quanto disposto al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

Art. 5 *(Esame di laurea).* — Lo studente è tenuto a definire, all'inizio del quarto anno di corso, l'argomento della tesi di laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti comuni e in tre insegnamenti opzionali del biennio propedeutico, negli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo seguito e in cinque insegnamenti opzionali del triennio, e aver inoltre superato la prova di lingua inglese.

Ciascun insegnamento comprende un'attività didattica (lezioni, esercitazioni, seminari, attività pratiche) di almeno sessanta ore.

Dell'indirizzo seguito si farà menzione sul certificato di laurea.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1997

Il rettore: D'ASCENZO

98A1800

DECRETO RETTORALE 4 novembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, relativamente alla facoltà di medicina e chirurgia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1996;

Vista la delibera del senato accademico del 4 aprile 1997;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 15 aprile 1997;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

l'art. 9 del titolo IX relativo alla facoltà di medicina e chirurgia è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 9.

1. FINALITÀ, NORME GENERALI E DI PROGRAMMAZIONE.

1.1 - *Titolo e norme di ammissione; riconoscimento degli studi compiuti.*

Si è ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia se si è in possesso di licenza di scuola media superiore (maturità quinquennale) o titolo estero equipollente. Le norme di ammissione, di pertinenza di ciascun Ateneo, devono essere adeguate alle necessità di fornire agli studenti standards formativi conformi alle normative e raccomandazioni dell'Advisory committee on medical training dell'Unione europea ed alle eventuali disposizioni integrative nazionali.

Il consiglio di corso di laurea (CCL) ed il consiglio di facoltà (CdF), per le rispettive competenze, possono riconoscere come utili nel corso di laurea adeguati studi di livello universitario, seguiti presso università o istituti di istruzione universitaria riconosciuti, sulla base della validità culturale e professionalizzante del *curriculum* seguito.

L'accreditamento degli studi compiuti può dar luogo ad abbreviazioni di corso.

1.2 - *Scopo del corso di laurea.*

Il corso di laurea è rivolto a fornire le basi scientifiche e la preparazione teorico-pratica necessarie all'esercizio della professione medica; esso fornisce inoltre le basi metodologiche e culturali per la formazione permanente ed i fondamenti metodologici della ricerca scientifica.

Lo studente nel complessivo corso degli studi deve pertanto acquisire un livello di autonomia professionale decisionale ed operativa tale da consentirgli una responsabile e proficua frequenza dei successivi livelli di formazione postlaurea.

La formazione deve caratterizzarsi per un approccio olistico ai problemi di salute della persona sana o malata, anche in relazione all'ambiente fisico e sociale che la circonda.

A tal fine lo studente deve percorrere, in differenti e coordinate fasi di apprendimento, un itinerario formativo che lo porti ad acquisire:

le conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle scienze di base, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale;

la capacità di rilevare e valutare criticamente, da un punto di vista clinico, ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base, della fisiopatologia e delle patologie di organo e di apparato;

le abilità e l'esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari dal punto di vista preventivo, diagnostico, prognostico, terapeutico e riabilitativo.

Lo studente deve inoltre acquisire:

la conoscenza dei valori etici e storici della medicina;

la capacità di comunicare con chiarezza ed umanità con il paziente e con i familiari;

la capacità di collaborare con le diverse figure professionali nelle attività sanitarie di gruppo, applicando, nelle decisioni mediche, anche i principi dell'economia sanitaria;

la capacità di riconoscere i problemi sanitari della comunità.

1.3 - *Durata ed articolazione del corso di laurea.*

La durata del corso di laurea in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta 5.500 ore di attività formativa; ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 382/1980, la didattica del corso di laurea è di norma organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno; i cicli di seguito indicati convenzionalmente come semestri, hanno inizio nei mesi di ottobre e di marzo, rispettivamente, ed hanno una durata complessiva di almeno 28 settimane.

Le 5.500 ore di attività formativa, intese come monte ore complessivo necessario allo studente per il conseguimento della laurea, comprendono:

a) attività didattica formale (lezioni), per non più di 1.800 ore complessive;

b) attività di didattica interattiva, volte all'analisi, alla discussione ed alla soluzione di problemi biomedici, nonché alla pratica clinica: questa attività è organizzata preferibilmente in piccoli gruppi con l'assistenza di tutori (didattica tutoriale), ed é finalizzata all'apprendimento di obiettivi didattici sia cognitivi, sia pratici sia relazionali e applicativi, per non meno di 1.700 ore, di cui 4/5 dedicate alla fase clinica;

c) attività d'internato obbligatorio e di preparazione della tesi di laurea, per circa 800 ore;

d) apprendimento autonomo e guidato, programmato dal CCL in conformità al regolamento didattico, per circa 1.200 ore, da effettuare preferibilmente entro le strutture didattiche della facoltà, di norma nell'ambito delle fasi preclinica e clinica.

Nella ripartizione del monte-ore tra le diverse modalità di attività formativa, il CCL deve tener conto delle necessità di favorire una crescita globale dello studente e di garantire al *curriculum* il massimo grado di coerenza ed integrazione complessiva tra i diversi momenti formativi.

In particolare, la pianificazione didattica dovrà tener conto del succedersi nella maturazione professionale dello studente, di una fase formativa di base, di una preclinica e di una clinica.

L'attività didattico-formativa nelle scienze precliniche e cliniche deve aver inizio a partire almeno dal terzo anno di corso.

1.4 - *Valutazione qualitativa dell'efficienza didattica.*

Nell'ambito dei programini di valutazione promossi dalle facoltà, l'efficienza didattica del corso di laurea è sottoposta con frequenza almeno triennale a verifica qualitativa.

2. ORDINAMENTO DIDATTICO.

2.1 - *Aree didattico-formative, corsi integrati, crediti.*

In base a criteri di omogeneità di contenuti e/o di affinità metodologiche, le attività didattiche sono ordinate in aree didattico-formative che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti, idonei a far raggiungere allo studente un'adeguata preparazione.

Le aree didattico-formative sono articolate in uno o più corsi integrati, costituiti di norma da diversi settori scientifico-disciplinari. Per ogni area didattico-formativa sono previste attività didattiche opzionali. Corsi integrati ed attività opzionali realizzano gli obiettivi didattici di area.

Alla realizzazione degli obiettivi didattici di ogni area, in accordo con la pianificazione didattica complessiva definita dal consiglio di corso di laurea, concorrono, per le rispettive competenze, i docenti titolari delle discipline afferenti ai settori-disciplinari indicati per ogni area.

La titolarità delle discipline identifica esclusivamente le competenze scientifiche e professionali del docente, ma non conferisce alle discipline stesse alcuna autonomia didattica. Non sono pertanto consentiti moduli didattici autonomi o verifiche di profitto per singole discipline.

Ad ogni area didattico-formativa sono assegnati crediti didattici. I crediti rappresentano le unità di misura convenzionali da utilizzare per:

la quantificazione del peso e del valore relativo degli obiettivi didattici di ogni singola area, riferiti sia ai corsi integrati che alle attività didattiche opzionali, che gli studenti debbono perseguire con il piano di studio;

la programmazione didattica del corso di laurea, finalizzata al conseguimento degli obiettivi previsti per ogni area;

la stesura dei piani di studio individuali e la loro valutazione da parte del CCL;

il riconoscimento, anche da parte di altre università, dalle equipollenza di differenti attività didattico-formative.

Gli obiettivi didattici del corso di laurea, raggiungibili mediante la frequenza alle attività didattiche di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1.3 del presente ordinamento, corrispondono convenzionalmente a 1000 crediti complessivi. In ogni caso, 700 crediti devono essere conseguiti mediante la frequenza ai corsi integrati e 300 mediante la frequenza ad attività didattiche opzionali scelte dallo studente; queste comprendono corsi monografici ed internati.

Non vengono attribuiti crediti alle attività didattiche di cui ai punti *c)* e *d)* dell'art. 1.3, le quali peraltro costituiscono parte integrante ed irrinunziabile del *curriculum* e sono oggetto di programmazione e di certificazione.

2.2 - *Programmazione didattica.*

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabilisce le modalità di coordinamento didattico dell'intero *curriculum*.

In particolare il CCL ha la responsabilità complessiva della pianificazione didattica; secondo le funzioni proprie previste dall'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341, in conformità al regolamento didattico, il CCL:

a) predispone l'elenco delle attività didattiche pertinenti ai corsi integrati ed i relativi programmi, finalizzati al conseguimento degli obiettivi propri di ogni area, eliminando rifondanze e ripetizioni e verificandone l'essenzialità;

b) delibera l'attivazione di uno o più corsi integrati per ogni area, per un numero complessivo non superiore a 36 nell'intero corso di laurea, ne definisce denominazione e numero di crediti in relazione agli obiettivi didattici e nomina un coordinatore per ogni corso integrato;

c) predispone l'elenco delle attività didattiche obbligatorie e di quelle opzionali per ogni area;

d) approva, prima dell'inizio di ogni anno accademico, i piani di studio degli studenti, limitatamente alle attività didattiche opzionali;

e) organizza la ripartizione tra i docenti dei compiti didattici e dei tempi necessari al loro espletamento, nel rispetto delle competenze individuali;

f) sposta di area, ove ritenuto opportuno per la migliore articolazione delle diverse fasi formative, obiettivi didattici e relativi crediti;

g) promuove corsi di formazione pedagogica per i docenti.

I programmi didattici per obiettivi di tutti i corsi integrati, l'elenco delle attività didattiche opzionali, con i relativi crediti, ed i nominativi dei docenti debbono essere pubblicati prima dell'inizio di ogni anno accademico.

2.3 - *Corsi monografici, seminari, internati elettivi (attività didattiche opzionali).*

Il CCL predispone l'elenco delle attività didattiche consigliate per il piano di studi ufficiale corrispondenti a 1000 crediti.

Il CCL predispone annualmente, per ogni area, un elenco di attività didattiche opzionali, finalizzate all'approfondimento di specifiche competenze o conoscenze corrispondenti alle personali inclinazioni dello studente.

Esse consistono in corsi monografici, in seminari anche interdisciplinari ed in internati opzionali in laboratori di ricerca o in reparti clinici italiani o esteri, purché organicamente finalizzati al conseguimento di specifiche competenze, conoscenze o capacità professionali.

Le attività didattiche opzionali sono parte integrante del piano di studi e del *curriculum* formativo dello studente; esse sono riferite alle diverse aree formative e costituiscono attività ufficiale d'insegnamento da parte dei docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari specificatamente elencati, per ogni area, al successivo punto 2.4.1.

Tali attività vengono prescelte dallo studente prima dell'inizio di ogni anno accademico, fino alla concorrenza di 300 crediti nei 6 anni. Esse rientrano nel calendario ufficiale, che deve essere pianificato in modo tale

da lasciare adeguati spazi settimanali dedicati eslusivamente ad esse. La frequenza alle attività didattiche prescelte dallo studente è obbligatoria, deve essere certificata dai docenti e contribuisce al raggiungimento delle 5500 ore del monte ore didattico.

La partecipazione alle attività didattiche opzionali non dà luogo a verifiche di profitto, ma concorre, secondo le indicazioni del CCL, alla determinazione del voto di laurea ed alla valutazione per l'ammissione alla scuola di specializzazione.

2.4 - *Curriculum degli studi.*

Sono qui di seguito indicati:

a) le aree didattico-formative;

b) gli obiettivi didattici di area, comunque irrinunziabili;

c) i settori scientifico-disciplinari utilizzabili anche parzialmente per la costituzione dei corsi integrati e per la definizione delle attività didattiche opzionali;

d) il numero di crediti pertinenti ai corsi integrati di ogni area.

Per motivate ragioni, coerenti con l'articolazione degli obiettivi didattici, i singoli CCL possono utilizzare le competenze didattiche dei settori scientifico-disciplinari con i relativi crediti anche parzialmente in aree diverse da quelle indicate.

2.4.1 - Aree didattico-formative.

A. Fase formativa di base.

1. Area delle scienze fondamentali applicate agli studi medici.

Obiettivo: lo studente deve:

comprendere l'organizzazione biologica fondamentale ed i processi cellulari di base degli organismi viventi;

conoscere i meccanismi di trasmissione e di espressione dell'informazione genetica a livello cellulare e molecolare;

conoscere le nozioni fondamentali e le metodologie di fisica e statistica utili per comprendere ed interpretare i fenomeni biomedici.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifio-disciplinari: A01D Matematiche complementari, B01B Fisica, F01X Statistica medica, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni, M10A Psicologia generale.

2. Area della morfologia umana.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere l'organizzazione strutturale del corpo, con le sue principali applicazioni di carattere anatomo-clinico, dal livello macroscopico a quello microscopico sino ai principali aspetti ultrastrutturali e i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo embrionale e del differenziamento;

conoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei sistemi, degli apparati, degli organi, dei tessuti, delle cellule e delle strutture subcellulari dell'organismo umano, nonché i loro principali correlati morfofunzionali.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

3. Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole d'interesse biologico.

Obiettivo: lo studente deve:

aver compreso i meccanismi biochimici che regolano le attività metaboliche;

conoscere i fondamenti delle principali metodiche di laboratorio applicabili allo studio qualitativo e quantitativo dei fenomeni biologici significativi in medicina.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E05A Biochimica, E04B Biologia molecolare.

4. Area delle funzioni biologiche integrate degli organi ed apparati umani.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le modalità di funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro integrazione dinamica in apparati ed i meccanismi generali di controllo funzionale in condizioni normali;

interpretare i principali reperti funzionali nell'uomo sano;

conoscere i principi delle applicazioni alla medicina della biofisica e delle tecnologie biomediche.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, E10X Biofisica medica, K06X Bioingegneria.

B. Fase preclinica.

5. Area della patologia e fisiopatologia generale.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le cause delle malattie dell'uomo, interpretandone i meccanismi patogenetici e fisiopatologici fondamentali;

conoscere i meccanismi biologici fondamentali di difesa e quelli patologici del sistema immunitario;

conoscere il rapporto tra microorganismi ed ospite nelle infezioni umane, nonché i relativi meccanismi di difesa.

Crediti: 55.

Settori scientifico-disciplinari: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, E12X Microbiologia generale, F04A Patologia generale, V32B Parassitologia e malattie parassitarie.

6. Area della propedeutica clinica.

Obiettivo: lo studente deve:

realizzare una comunicazione adeguata con il paziente ed i suoi familiari, nella consapevolezza dei valori propri e altrui;

applicare correttamente le metodologie atte a rilevare i reperti, funzionali e di laboratorio, interpretandoli criticamente anche sotto il profilo fisiopatologico, ai fini della diagnosi e della prognosi;

valutare i dati epidemiologici e conoscerne l'impiego ai fini della promozione della salute e della prevenzione delle malattie nei singoli e nelle comunità;

applicare nelle decisioni mediche i principi essenziali di economia sanitaria;

conoscere i concetti fondamentali delle scienze umane riguardanti l'evoluzione storica dei valori della medicina compresi quelli etici;

acquisire abilità di valutazione di atti medici all'interno dell'equipe sanitaria.

Crediti: 60.

Settori: scientifico-disciplinari: F07A Medicina Interna, F08A Chirurgia generale; M11E Psicologia clinica, F01X Statistica medica, F02X Storia della medicina, E05B Biochimica clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04B Patologia clinica, F22A Igiene generale ed applicata, Q05A Sociologia generale, P01B Politica economica.

C. Fase clinica.

7. Area della patologia sistematica e integrata medico-chirurgica.

Obiettivo: lo studente deve:

dimostrare una adeguata conoscenza sistematica delle malattie più rilevanti dei diversi apparati, sotto il profilo nosografico, eziopatogenico, fisiopatologico e clinico, nel contesto di una visione unitaria e globale della patologia umana;

essere in grado di valutare criticamente e correlare tra loro i sintomi clinici, i segni fisici, le alterazioni funzionali rilevati nell'uomo con le lesioni anatomopatologiche, interpretandone i meccanimi di produzione e comprendendone il significato clinico.

Crediti: 110.

Settori scientifico-disciplinari: F06A Anatomia patologica, F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07E Endocrinologia, F07F Nefrologia, F07G Malattie del sangue, F07H Reumatologia, F07I Malattie infettive, F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Urologia.

8. Area delle scienze del comportamento.

Obiettivo: lo studente deve:

dimostrare la conoscenza dei principi che fondano l'analisi del comportamento della persona;

essere in grado di riconoscere le principali alterazioni del comportamento e dei vissuti soggettivi, indicandone gli indirizzi terapeutici preventivi e riabilitativi.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica.

9. area delle scienze neurologiche.

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico, anatomopatologico e clinico, le principali alterazioni del sistema nervoso, fornendone l'interpretazione eziopatogenetica e sapendone indicare gli indirizzi diagnostici e terapeutici.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: F06B Neuropatologia, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F12B Neurochirurgia.

10. Area delle specialità medico-chirurgiche.

Obiettivo: lo studente deve essere in grado:

di riconoscere le più frequenti malattie otorinolaringoiatriche, cutanee, veneree, odontostomatologiche e del cavo orale, dell'apparato locomotore e di quello visivo, indicandone i principali indirizzi terapeutici;

individuare le condizioni che, in questo ambito, necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 40.

Settori scientifico-disciplinari: F07H Reumatologia, F08B Chirurgia plastica, F13B Malattie odontostomatologiche, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F14X Malattie dell'apparato visivo, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitazione, F17X Malattie cutanee e veneree.

11. Area di clinica medica e chirurgica.

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di:

integrare sintomi, segni e alterazioni strutturali e funzionali e aggregarli in una valutazione globale dello stato di salute del singolo individuo, adulto ed anziano, sotto il profilo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo;

analizzare e risolvere i problemi clinici di ordine internistico, chirurgico ed oncologico, valutando i rapporti tra benefici, rischi e costi.

Crediti: 90.

Settori scientifico-disciplinari: F03X Genetica medica, F04C Oncologia medica, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

12. Area di farmacologia e tossicologia.

Obiettivi: lo studente deve:

conoscere la farmacodinamica, la cinetica, gli effetti collaterali indesiderati, gli aspetti tossicologici, le basi terapeutiche e le modalità di somministrazione dei farmaci più significativi nella pratica medica.

Crediti: 30, di cui 10 spendibili in conferenze clinico-patologiche.

Settore scientifico-disciplinare: E07X Farmacologia.

13. Area di pediatria generale e specialistica.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e riabilitativo, le problematiche relative allo stato di salute e di malattia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, di competenza del medico non specialista;

essere in grado d'individuare le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista e di pianificare gli interventi medici essenziali nei confronti dei principali problemi per frequenza e per rischio della patologia specialistica pediatrica.

Crediti: 20.

Settori scientifico-disciplinari: F08C Chirurgia pediatrica e infantile, F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.

14. Area di ginecologia ed ostetricia.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le problematiche fisiopatologiche, psicologiche e cliniche (sotto il profilo preventivo, diagnostico e terapeutico), riguardanti la fertilità, la procreazione, la gravidanza, la morbilità prenatale ed il parto;

essere in grado di riconoscere le forme più frequenti di patologia ginecologica, indicandone le misure preventive e terapeutiche fondamentali ed individuando le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 15.

Settore scientifico-disciplinare: F20X Ginecologia ed ostetricia.

15. Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere i quadri anatomo-patologici, ivi comprese le lesioni cellulari, tessutali e d'organo e la loro evoluzione in rapporto alle malattie più rilevanti dei diversi apparati;

conoscere l'apporto dell'anatomia patologica nel processo decisionale del medico, utilizzando i contributi della diagnostica istopatologica e citopatologica, sia nella diagnosi che nella prevenzione, prognosi e terapia della malattie del singolo paziente.

Crediti: 20, di cui 5 spendibili in conferenze clinico-patologiche.

Settori scientifico-disciplinari: F06A Anatomia patologica, F06B Neuropatologia.

16. Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.

Obiettivo: lo studente deve:

saper proporre, in maniera corretta, le diverse procedure di diagnostica per immagini, valutandone rischi, costi e benefici;

saper interpretare i referti diagnostici;

conoscere le indicazioni e le metodologie per l'uso diagnostico e terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi;

aver conoscenza delle principali norme di fisica sanitaria e di radioprotezione.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: B01B Fisica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

17. Area delle emergenze medico-chirurgiche.

Obiettivo: lo studente deve:

riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Crediti: 25.

Settori scientifico-disciplinari: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

18. Area della medicina e sanità pubblica.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e delle comunità;

mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro, individuando le situazioni di competenza specialistica;

saper operare nel rispetto delle principali norme legislative che regolano l'organizzazione sanitaria, nonché delle norme deontologiche e di responsabilità professionale;

essere in grado di indicare i principi e le applicazioni della medicina preventiva a livello delle comunità locali.

Crediti: 30.

Settori scientifico-disciplinari: F22A Igiene generale e applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

2.4.2 Attività di internato e preparazione della tesi di laurea: apprendimento autonomo.

Obiettivo: in riferimento ai punti *c)* e *d)* dell'art. 1.3 del presente ordinamento, lo studente deve essere in grado di:

acquisire il metodo per lo studio indipendente e la formazione permanente;

effettuare una corretta ricerca bibliografica;

aver personalmente acquisito un'adeguata esperienza dalla frequenza di laboratori di ricerca, reparti di diagnosi e cura, servizi con funzioni sanitarie.

Deve inoltre preparare personalmente la tesi di laurea.

Le frequenze presso strutture sanitarie possono essere in parte svolte, previa approvazione del CCL, presso altre facoltà di medicina, italiane e straniere, o altre qualificate istituzioni, comprese quelle territoriali.

2.4.3 Corso di lingua inglese.

Lo studente deve dimostrare di possedere le conoscenze basilari dell'inglese scientifico, finalizzate all'acquisizione d'una capacità d'aggiornamento in medicina sperimentale e clinica.

Il relativo accertamento di profitto, necessario per l'ammissione al quarto anno del corso di studi, consiste, salvo diversa prescrizione del CCL, nella valutazione della capacità di comprensione di un testo medico-scientifico inglese e dà luogo ad un giudizio di idoneo/non idoneo».

I docenti di lingua inglese sono acquisiti mediante forme di affidamento, di contratto, di lettorato o in quanto professori di ruolo nel settore L18C Linguistica inglese.

2.5 - *Piano di studi ed esami.*

La tipologia degli esami deve essere conforme al contenuto ed alle modalità dell'insegnamento. Il CCL stabilisce il numero complessivo di esami necessari al conseguimento della laurea.

Gli esami possono essere di semestre o di corso integrato. Possono essere adottate contemporaneamente, e per anni di corso diversi, entrambe le modalità.

Gli esami di semestre (in numero di dodici nell'intero corso di laurea) valutano il conseguimento degli obiettivi didattici relativi a tutti i corsi integrati svolti in ciascun semestre; essi sono effettuati alla fine di ogni semestre, con eventuale recupero nella sessione di settembre.

Gli esami di corso integrato (in numero non superiore a trentasei nell'intero corso di laurea) valutano il profitto raggiunto nei singoli corsi integrati delle diverse aree.

La successione dei corsi integrati e dei relativi esami è stabilita dal CCL. Le verifiche in itinere, quando attuate, non hanno alcun valore certificativo.

Gli esami di corso integrato per gli studenti in corso sono effettuati esclusivamente in specifiche sessioni, delle quali una al termine di ciascun semestre ed una, riservata alle prove di recupero, a settembre. Esse sono collocate nei periodi in cui non viene svolta attività didattica.

Il prolungamento delle sessioni di esame a febbraio (art. 1 della legge n. 8/1955) è utilizzabile solo per il recupero di esami di corso integrato.

Non possono essere iscritti all'anno successivo gli studenti che alla conclusione della sessione di settembre abbiano più di due esami di corso integrato in arretrato.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati e le attività didattiche opzionali per 5.500 ore di attività formativa e per complessivi 1000 crediti, ed aver superato i relativi esami; per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Le commissioni d'esame sono costituite da tre docenti dei settori scientifico-disciplinari che afferiscono ai corsi integrati oggetto delle prove d'esame.

3. Sperimentazione didattica.

Nel quadro delle norme sulla sperimentazione didattica, ai sensi del secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, fatta salva l'osservanza di quando disposto ai punti 2.1 e 2.5 del presente ordinamento, i singoli CCL hanno libertà di pianificazione e programmazione didattica, riguardo all'intero corso di laurea o solo a sue parti.

4. Tirocinio.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i tirocinanti in medicina e chirurgia devono aver compiuto, avendo sostenuto positivamente tutti gli esami previsti dall'ordinamento didattico, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del servizio sanitario nazionale od equiparati aventi i requisiti d'idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, per la durata di almeno un anno, a rotazione in reparti o servizi di medicina interna; chirurgia generale, pediatria, ostetricia e ginecologia, urgenza ed emergenza, medicina di laboratorio.

Il numero dei posti dei tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alle disponibilità di posti dichiarate dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali, le aziende sanitarie o gli altri Istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità d'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio. I tirocinanti sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di un'adeguata preparazione professione presso le cliniche ed i presidi presso cui si svolge il tirocinio.

5. Norme finali e transitorie.

Dopo la pubblicazione del presente ordinamento sulla *Gazzetta Ufficiale* e ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i CCL sono tenuti a darsi un regolamento, in conformità a quello didattico di ateneo.

Gli studenti immatricolati entro l'anno accademico 1995/1996 possono optare tra il tirocinio di durata annuale, prevista da questo ordinamento tabellare, a quello di durata semestrale prevista dal precedente ordinamento, fermo restando le modalità di svolgimento del tirocinio a rotazione tra i previsti reparti e servizi, di cui al primo comma del punto 4.

Allegato 1

DISCIPLINE DEI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI PERTINENTI AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA.

Ogni consiglio di corso di laurea può integrare la tabella inserendo discipline, non oltre 10, nei settori scientifico-disciplinari.

1. Area delle scienze fondamentali, applicate gli studi medici.

A01D Matematiche complementari: istituzioni di matematiche.

B01B Fisica: fisica medica.

E13X Biologia applicata:
- biologia cellulare;
- biologia generale;
- genetica generale;
- genetica molecolare.

F01X Statistica medica: statistica medica e biometria.

F03X Genetica medica: genetica umana.

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni: informatica medica.

M10A Psicologia generale: psicologia generale.

2. Area della morfologia umana macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale.

E09A Anatomia umana:
- anatomia umana;
- anatomia clinica;
- anatomia topografica;
- anatomia radiologica;
- neuroanatomia.

E09B Istologia:
- citologia;
- citologia molecolare;
- embriologia;
- istologia;
- istochimica.

3. Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.

E04B Biologia molecolare: biologia molecolare.

E05A Biochimica:
- biochimica cellulare;
- biochimica sistematica umana;
- biochimica applicata;
- biochimica della nutrizione;
- chimica biologica;
- chimica e propedeutica biochimica;
- enzimologia;
- neurochimica.

4. Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.
E06A Fisiologia umana:
biofisica;
fisiologia applicata;
fisiologia della nutrizione;
fisiologia dello sport;
fisiologia umana;
neurofisiologia.
E06B Alimentazione e nutrizione umana: scienza dell'alimentazione.
E10X Biofisica medica: biofisica.
K06X Bioingegneria: tecnologie biomediche.

5. Area della patologia e fisiopatologia generale.
E12X Microbiologia generale: microbiologia generale.
F04A Patologia generale:
fisiopatologia endocrina;
fisiopatologia generale;
immunologia;
immunopatologia;
medicina molecolare;
oncologia;
patologia generale;
patologia genetica;
patologia molecolare.
F07A Fisiopatologia medica: fisiopatologia medica.
F05X Microbiologia e microbiologia clinica:
micologia medica;
microbiologia;
microbiologia medica;
virologia.
V32B Parassitologia e malattie parassitarie: parassitologia.

6. Area della propedeutica clinica.
E05B Biochimica clinica: biochimica clinica.
F01X Stastica medica: metodologia epidemiologica clinica.
F02X Storia della medicina:
bioetica;
storia della medicina.
F04B Patologia clinica:
citopatologia;
immunoematologia;
patologia clinica.
F05X Microbiologia e microbiologia clinica: microbiologia clinica.
F07A Medicina interna:
semeiotica e metodologia medica;
semeiotica funzionale e strumentale.
F08A Chirurgia generale:
fisiopatologia chirurgica;
semeiotica e metodologia chirurgica;
semeiotica funzionale e strumentale.
F22A Igiene generale ed applicata: metodologia epidemiologica ed igiene.
M11E Psicologia clinica: psicologia medica.
P01B Politica economica: economia sanitaria.
Q05A Sociologia generale: sociologia medica.

7. Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.
F06A Anatomia patologica:
anatomia ed istologia patologica;
citopatologia.
F07A Medicina interna:
allergologia ed immunologia;
clinica medicina interna.
F07B Malattie dell'apparato respiratorio:
fisiopatologia respiratoria;
malattie dell'apparato respiratorio.
F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare:
angiologia;
cardiologia.
F07D Gastroenterologia: gastroenterologia.
F07E Endocrinologia:
endocrinologia;
fisiopatologia endocrina;
malattie metaboliche e del ricambio.
F07F Nefrologia: nefrologia.
F07G Malattie del sangue:
ematologia;
oncologia ematologica.
F07I Malattie infettive:
malattie infettive;
malattie tropicali;
parassitologia clinica.
F08A Chirurgia generale:
chirurgia dell'apparato digerente;
chirurgia generale;
endocrinochirurgia.
F08D Chirurgia toracica: chirurgia toracica.
F08E Chirurgia vascolare: chirurgia vascolare.
F09X Chirurgia cardiaca: cardiochirurgia.
F10X Urologia: urologia.

8. Area delle scienze del comportamento:
F11A Psichiatria:
igiene mentale;
medicina psicosomatica;
psichiatria;
psicoterapia.
M11E Psicologia clinica:
psicologia clinica;
psicologia medica.

9. Area delle scienze neurologiche.
F06B Neuropatologia: neuropatologia.
F11B Neurologia:
neurologia;
neurofisiopatologia;
neuropsicologia clinica;
riabilitazione neurologica.
F12A Neuroradiologia: neuroradiologia.
F12B Neurochirurgia:
neurochirurgia;
neurotraumatologia.

10. Area delle specialità medico-chirurgiche.
F07H Reumatologia: reumatologia.
F08B Chirurgia plastica: chirurgia plastica e ricostruttiva.
F13B Malattie odontostomatologiche: odontostomatologia.
F13C Chirurgia maxillo-facciale: chirurgia maxillo-facciale.
F14X Malattie dell'apparato visivo:
oftalmologia;
ottica fisiopatologica.
F15A Otorinolaringoiatria:
foniatria;
otorinolaringoiatria.
F15B Audiologia: audiologia.
F16A Malattie dell'apparato locomotore:
chirurgia della mano;
ortopedia infantile;
ortopedia e traumatologia;
traumatologia.
F16B Medicina fisica e riabilitazione: medicina fisica e riabilitazione.
F17X Malattie cutanee e veneree:
dermatologia;
dermatologia allergologica e professionale;
venerologia.

11. Area di clinica medica e chirurgica.
Fo3X Genetica medica: genetica medica.
F04C Oncologia medica: oncologia medica.
F07A Medicina interna:
allergologia ed immunologia clinica;

geriatria e gerontologia;
medicina dello sport;
medicina interna;
nutrizione clinica;
terapia medica e medicina termale.
F08A Chirurgia generale:
chirurgia generale;
chirurgia geriatrica.
F18X Diagnostica per immagini e radioterapia: radioterapia oncologica.

12. Area di farmacologia e tossicologia.
E07X Farmacologia:
chemioterapia;
farmacologia;
farmacologia cellulare e molecolare;
farmacologia clinica;
neuropsicofarmacologia;
tossicologia.

13. Area della pediatria generale e specialistica.
F19A Pediatria generale e specialistica:
adolescentologia;
neonatologia;
pediatria;
pediatria preventiva e sociale;
terapia pediatrica.
F08C Chirurgia pediatrica e infantile:
chirurgia pediatrica.
F19B Neuropsichiatria infantile:
neuropsichiatria infantile.

14. Area della ginecologia ed ostetricia.
F20X Ginecologia ed ostetricia:
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia ed ostetricia;
ginecologia endocrinologica;
ginecologia oncologica;
medicina dell'età prenatale.

15. Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.
F06A Anatomia patologica:
anatomia ed istologia patologica;
diagnostica isto-cito-patologica;
istochimica ed immunoistochimica patologica;
patologia e diagnostica ultrastrutturale.
F06B Neuropatologia:
neuropatologia.

16. Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.
F18X Diagnostica per immagini e radioterapia:
anatomia radiologia clinica;
medicina nucleare;
radiologia;
radiobiologia medica;
radioterapia.

17. Area delle emergenze medico-chirurgiche.
F07A Medicina interna:
medicina interna e pronto soccorso.
F08A Chirurgia generale:
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.
F21X Anestesiologia:
anestesiologia e rianimazione;
medicina subacquea ed iperbarica;
terapia del dolore;
terapia intensiva.

18. Area della medicina e sanità pubblica.
F22A Igiene generale ed applicata:
educazione sanitaria;
igiene;
igiene ambientale;
igiene degli alimenti;
medicina di comunità;
metodologia epidemiologica e igiene;
programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari.
F22B Medicina legale:
bioetica;
deontologia ed etica medica;
medicina legale;
medicina sociale;
psicopatologia forense;
tossicologia forense.
F22C Medicina del lavoro:
igiene industriale;
medicina del lavoro.

ALLEGATO 2

CURRICULUM ESEMPLIFICATIVO (sono indicate 36 prove d'esame; gli organi collegiali competenti possono approvare *curricula* diversi, anche su proposta degli studenti).

Area 01:
fisica e statistica;
biologia e genetica.

Area 02:
istologia;
anatomia umana.

Area 03:
chimica e propedeutica biochimica;
biochimica.

Area 04: fisiologia umana e biofisica.

Area 05:
microbiologia;
immunologia ed immunopatologia;
patologia e fisiopatologia generale.

Area 06:
semeiotica e metodologia clinica, compresa la medicina di laboratorio;
scienze umane.

Area 07:
patologia sistematica I;
patologia sistematica II;
patologia sistematica III;
medicina interna I;
chirurgia generale I.

Area 08: psichiatria e psicologia clinica.

Area 09: scienze neurologiche.

Area 10:
malattie dell'apparato locomotore;
malattie cutanee;
oftalmologia;
otorinolaringoiatria;
odontostomatologia.

Area 11:
medicina interna II;
chirurgia generale II;
geriatria ed oncologia clinica.

Area 12: farmacologia e tossicologia.

Area 13: scienze pediatriche.

Area 14: ginecologia ed ostetricia.

Area 15: anatomia patologica.

Area 16: diagnostica per immagini e radioterapia.

Area 17: emergenze medico chirurgiche.

Area 18:
sanità pubblica;
medicina legale;
medicina del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1997

Il rettore: D'ASCENZO

98A1806

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visti il decreto ministeriale 8 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 236 dell'8 ottobre 1996, con il quale sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico relativamente al corso di laurea in scienze delle produzioni animali;

Vista la proposta di modifica di statuto, formulata dalle autorità accademiche di questa Università, relativa al riordinamento del corso di laurea in scienze delle produzioni animali, della facoltà di medicina veterinaria;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 luglio 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926 n. 2278, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

2. La denominazione del corso di laurea in «scienze delle produzioni animali» è modificata. La nuova denominazione è: «Scienze e tecnologie delle produzioni animali».

3. Lo statuto del corso di laurea di cui al comma 2 del presente articolo è sostituito dallo statuto allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2.

Il presente decreto, in vigore dall'anno accademico 1997-98, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 31 ottobre 1997

Il rettore: MODICA

ALLEGATO

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI

Art. 1. — Presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Pisa è istituito il corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Art. 2 *(Affinità)*. — Il corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria e di medicina veterinaria.

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea delle facoltà di agraria e di medicina veterinaria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parzali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il consegnimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 3 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed al tirocinio applicativo.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattica teorico-pratica potrà essere svolta anche presso qualificate stutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale è articolato in aree

disciplinari, di cui al successivo *sub* 6 del presente art. 167. Nell'organizzare il piano degli studi le facoltà attiveranno corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso d'insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massinio di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà pari a 25, con un ugual numero di prove finali di esame. Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso, lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di ateneo, ove esistente, da cui risulti il superanento della prova di conoscenza a livello «intermedio 1» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà potrà riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discusione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 4 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiali del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

b) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

d) indica il numero di corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza ed avere superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 5 *(Docenza).* — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti e dello statuto e del regolamento didattico dell'Università degli studi di Pisa, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 6 *(Aree disciplinari ed impegno didattico minimo).* — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

Matematica, statistica e informatica (ore 150).

Settori:

A02A (analisi matematica);

A02B (probabilità e statistica matematica);

A04A (analisi numerica);

A04B (ricerca operativa);

S01A (statistica);

S01B (statistica per la ricerca sperimentale);

K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni);

K05B (informatica);

F01X (statistica medica).

Fisica (ore 50).

Settori:

B01B (fisica).

Chimica (ore 150).

Settori:

C01A (chimica analitica);

C03X (chimica generale ed inorganica);

C05X (chimica organica);

C06K (chimica).

Biologia (ore 150).

Settori:

E01A (botanica);

E01B (botanica sistematica);

E01C (biologia vegetale applicata);

E02A (zoologia);

E02B (anatomia comparata e citologia);

V30A (anatomia degli animali domestici);

G06A (entomologia agraria).

Biochimica generale e applicala (ore 100).

Settori:

E05A (biochimica);

E05B (biochimica clinica).

Genetica (ore 100).

Settori:

E11X (genetica);

G09A (zootecnica generale e miglioramento genetico);

G04X (genetica agraria).

Anatomia e fisiologia degli animali domestici (ore 200).

Settori:

V30A (anatomia degli animali domestici);

V30B (fisiologia degli animali domestici).

Microbiologia generale e applicala (ore 100).

Settori:

G08B (microbiologia agro-alimentare ed ambientale);

V32A (malattie infettive degli animali domestici).

Agronomia, coltivazioni, produzione e conservazione dei foraggi (ore 150).

Settori:

G02A (agnomia e coltivazioni erbacee.

Ingegneria applicata alle produzioni animali (ore 150).

Settori:

G05A (idraulica agraria e forestale);

G05B (meccanica agraria);

G05C (costruzioni e impianti tecnici per l 'agricoltura).

Nutrizione ed alimentazione animale (ore 100).

Settori:

G09B (nutrizione ed alimentazione animale).

Miglioramento genetico animale (ore 100).

Settori:

G09A (zootecnica generale e miglioramento genetico).

Tecnologie dell'allevamento e delle produzioni animali (ore 300).

Settori:

G09C (zootecnica speciale);

G09D (zoocolture.

Economia ed estimo (ore 350).

Settori:

G01X (economia ed estimo rurale).

Igiene delle produzioni animali (ore 250).

Settori:

V31A (Patologia generale e anatomia patologica veterinaria);

V32A (malattie infettive degli animali domestici);

V32B (parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici);

V34B (clinica ostetrica veterinaria).

Industrie e tecnologie alimentari dei prodotti di origine animale (ore 100).

Settori:

G08A (scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari);

V31B (ispezione degli alimenti di origine animale).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla definizione di profili professionali specifici, o ad attività di tirocinio, o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

98A1769

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

DECRETO RETTORALE 4 febbraio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997;

Viste le delibere con le quali il senato accademico integrato ed il consiglio di amministrazione, nelle adunanze del 18 dicembre 1997 e del 20 gennaio 1998, hanno approvato la proposta del rettore di modificare il comma 2 dell'art. 3.4, lettera *e)*, dello statuto;

Decreta:

Il comma 2, lettera *e)*, dell'art. 3.4 dello statuto di autonomia dell'Università degli studi della Calabria è così modificato:

«*e)* procede, su parere dei consigli di corso di laurea, ove costituiti, all'attivazione degli insegnamenti e provvede alla loro copertura previo parere del dipartimento presso il quale afferisce il settore disciplinare interessato, mediante l'affidamento di carichi didattici o supplenze, ovvero proponendo, per la copertura di tutti gli insegnamenti impartiti nell'Ateneo, la stipula di contratti di diritto privato, ai sensi degli articoli 25 e 100 (lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 1, comma 32, della legge n. 549/95, con studiosi o esperti di comprovata qualificazione, qualora non fosse possibile provvedere in altro modo.

I predetti contratti di diritto privato non potranno essere rinnovati per un numero di anni superiore a sei».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, febbraio 1988

Il rettore: FREGA

98A1804

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 28 gennaio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale 18 novembre 1997, n. 61, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 289 del 12 dicembre 1997, relativa alla modifica allo Statuto dell'Università degli studi di Ferrara per l'istituzione del diploma universitario in ingegneria meccanica;

Vista la delibera del senato accademico del 19 novembre 1996;

Considerata la necessità di correggere gli errori materiali contenuti nell'originale del provvedimento inviato alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* relativamente alle tabelle *A, B* e *C* dei moduli didattici;

Decreta:

Il decreto rettorale 18 novembre 1997, n. 61, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 1997, citato in premessa, nella parte riguardante le Tabelle *A, B* e *C* relative a moduli didattici comuni a tutti i diplomi universitari di ingegneria, del settore industriale e dei moduli didattici specifici del corso di diploma universitario in ingegneria meccanica, deve intendersi sostituito con le seguenti tabelle:

Tabella *A* - MODULI DIDATTICI COMUNI A TUTTI I DIPLOMI UNIVERSITARI IN INGEGNERIA.

Codifica settore	Settore scientifico-disciplinare	N. moduli
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	4
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
I27X	Ingegneria economico gestionale	1
H15	Estimo	
P01A	Economia politica	

Tabella *B* - MODULI DIDATTICI COMUNI A TUTTI I DIPLOMI UNIVERSITARI DEL SETTORE INDUSTRIALE.

Codifica settore	Settore scientifico-disciplinare	N. moduli
H07A	Scienza delle costruzioni	1
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I05A	Fisica tecnica industriale	
I03X	Fluidodinamica	
I15B	Principi di ingegneria chimica	
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1
I17X	Elettrotecnica	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
I13X	Metallurgia	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	

Tabella *C* - MODULI DIDATTICI SPECIFICI DEL CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA MECCANICA.

Codifica settore	Settore scientifico-disciplinare	N. moduli
H01A	Idraulica	1
I03X	Fluidodinamica	
I04B	Macchine a fluido	
I05A	Fisica tecnica industriale	1
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
I11X	Impianti industriali meccanici	1
I17X	Elettrotecnica	1
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	

Ferrara, 28 gennaio 1998

Il rettore: DAL PIAZ

97A1805

CIRCOLARI

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 26 febbraio 1998, n. 1.

Aiuto alla produzione dell'olio di oliva - Accertamento definitivo dei dati dello schedario oleicolo - Campagna 1996/97.

All'Unaprol

Alla CNO

Alla AIPO

All'UNASCO

All'UNAPOL

All'ASO

All'APO

Al Ministero per le politiche agricole - Direz. gen. com. e internaz. - Uff. materie grasse

All'Agecontrol

L'A.I.M.A. effettuerà l'accertamento definitivo dei dati dello schedario oleicolo anche per la campagna 1996/97, secondo le modalità già disposte per la campagna 1994/95 con la delibera commissariale del 27 dicembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* 10 gennaio 1996, n. 7) e precisate con la circolare n. 442 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 13 luglio 1996, nonché confermate con la circolare n. 5 del 30 aprile 1997 per la campagna 1995/96, che vengono integralmente riconfermate anche per la campagna 1996/97.

Per i produttori che, in entrambe le campagne 1994/95 e 1995/96, pur avendo ricevuto la notifica dei dati discordanti, non hanno ritenuto opportuno richiedere la verifica e non hanno presentato un'altra denuncia di coltivazione a modifica della propria consistenza aziendale per la campagna 1996/97, i dati rilevati dallo schedario vengono considerati, ai sensi dell'art. 6 del regolamento 586/88, come dati «di base» dello schedario e utilizzati ai fini del pagamento dell'aiuto alla produzione olio di oliva.

Il commissario straordinario del Governo per l'A.I.M.A.
RICCIARDI

98A1802

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 5 marzo 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quarantasette cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale."; comma 4, limitatamente alle parole: "in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti", nonché alla parola: ", 83";

Articolo 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole ", comma 1" e n. 2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento all'unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato.";

Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati" e alle parole: "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni"; comma 2, limitatamente alle parole: "le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle parole: ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";

Articolo 16, comma 4, primo periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste" e secondo periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste";

Articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati";

Articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale"; comma 2, limitatamente alle parole: ", nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed

accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore";

Articolo 18-*bis;*

Articolo 19;

Articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei candidati o", alle parole: "e della lista dei candidati", nonché alle parole: "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali."; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali."; comma 6, limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né"; comma 7, limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o", nonché alle parole: "la lista o"; e comma 8: "La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.";

Articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati presentata", nonché alle parole: "e a ciascuna lista";

Articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; n. 1), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 3), limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole: "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-*bis*, cancellando gli ultimi nomi;"; n. 4): limitatamente alle parole "e cancella dalle liste i nomi";

n. 5), limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;"; comma 2, limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate";

Articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista";

Articolo 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; n. 2) limitatamente alle parole "e delle liste" nonché alle parole "analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3), limitatamente alle parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 5), limitatamente alle parole: "e delle liste";

Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: "e all'art. 20", nonché alle parole: "o della lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista", nonché alle parole: "e delle liste";

Articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati";

Articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione", e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola ", C", alle parole: "e di tutte le liste", nonché alle parole: "nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" e alle parole "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi.";

Articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste";

Articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonché";

Articolo 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

Articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle parole "o della circoscrizione";

Articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";

Articolo 58, comma 1, limitatamente alle parole: "rispettive", nonché alle parole: "per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole: "e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.»;

Articolo 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista." e le parole "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale";

Articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola: "rispettive";

Articolo 68, comma 1, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale"; comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-*bis*: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

Articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";

Articolo 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.»; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 73, comma 3. limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste"; comma 2, limitatamente alle parole: "alle liste o";

Articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";

Articolo 77, comma 1, limitatamente al n. 2): "determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle lise collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;"; al n. 4), limitatamente alle parole: "collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista", nonché alle parole: "In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento" e al n. 5): "comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.";

Articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati";

Articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 83;

Articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole: "Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati,", alle parole: "spettanti alla lista", nonché alle parole: ", che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.";

Articolo 85;

Articolo 86, comma 4, limitatamente alle parole: "nella lista", nonché alle parole: "di lista"; comma 5, "Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo."?

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Patto Segni - Via Belsiana n. 100 - 00187 Roma.

98A1835

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 5,50% 15 settembre 1997-2000 e 5,75% - 15 settembre 1997-2002

A norma dei decreti ministeriali 11 settembre 1997 (art. 16), pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1997, si rende noto che il 9 marzo 1998 il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato completerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 5,50% - 15 settembre 1997-2000 (codice IT0001156386) e 5,75% - 15 settembre 1997-2002 (codice IT0001156394), per la successiva immediata consegna alle coesistenti filiali della Banca d'Italia.

97A1812

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 marzo 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1781,71
ECU	1947,05
Marco tedesco	984,37
Franco francese	293,54
Lira sterlina	2936,44
Fiorino olandese	873,39
Franco belga	47,713
Peseta spagnola	11,613
Corona danese	258,27
Lira irlandese	2442,55
Dracma greca	6,221
Escudo portoghese	9,620
Dollaro canadese	1249,80
Yen giapponese	13,993
Franco svizzero	1211,64
Scellino austriaco	139,92
Corona norvegese	236,63
Corona svedese	223,59
Marco finlandese	324,27
Dollaro australiano	1195,88

98A1865

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1998 concernente: «Determinazione numerica delle onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 1998». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 1998).

All'art. 1 del decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 5, prima colonna, dove è scritto: «Grande ufficiale n. *70*», leggasi: «Grande ufficiale n. *270*».

97A1813

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500